

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

33.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 12 SETTEMBRE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CROLLALANZA

INDICE

| | Pag. | | Pag. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | Modificazione all'articolo 16 del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, numero 633, concernente la forza in congedo della Milizia nazionale della strada (2105) | 550 |
| Sovvenzione di esercizio per la navigazione sul lago d'Iseo. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2036-B) | 546 | ASCENZI, <i>Relatore</i> . | |
| BRENNA, <i>Relatore</i> . | | Promozione straordinaria per merito di guerra sul campo agli appartenenti alla Milizia nazionale portuaria (2106) | 551 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 721, concernente il prolungamento obbligatorio dell'orario del personale addetto agli uffici esecutivi postali e telegrafici (2052) | 546 | CRO, <i>Relatore</i> . | |
| ALESSANDRINI, <i>Relatore</i> . | | Proroga dei termini convenzionali stabiliti per le costruzioni e trasformazioni di navi destinate a servizi sovvenzionati (2108) | 553 |
| Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2127) | 547 | LOJACONO GIUSEPPE, <i>Relatore</i> . | |
| FANTUCCI, <i>Relatore</i> - GORLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . | | Costituzione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2111) - Costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2112) | 554 |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, recante norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2062) | 548 | LA MONACA, <i>Relatore</i> - BERNOCCO, FIORRETTI ARNALDO. | |
| GIOVANNINI, <i>Relatore</i> - CASALINI, HOST VENTURI, <i>Ministro delle comunicazioni</i> , CHIESA. | | Proroga del vincolo per le opere di sottermurazione e di rinforzo dei fabbricati interessati dalla costruzione della ferrovia per l'esposizione universale di Roma concessa all'industria privata. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2113). | 556 |
| Modifica della composizione della Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche. (2104) | 550 | MAFFEZZOLI, <i>Relatore</i> - HOST VENTURI, <i>Ministro delle comunicazioni</i> . | |
| BERNOCCO, <i>Relatore</i> . | | | |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

| | Pag. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aggiunta all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, recante norme per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato (2114). | 557 |
| MORELLI BASILIDE, <i>Relatore</i> . | |
| Sostituzione dell'unità di misura nelle utilizzazioni idrauliche per forza motrice. (2116) | 557 |
| CASALINI, <i>Relatore</i> . | |
| Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica (2117) | 557 |
| CASALINI, <i>Relatore</i> . | |
| Modifiche degli articoli 7 e 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, relative al trattamento di previdenza degli impiegati a contratto dell'Azienda autonoma statale della strada (2124). | 557 |
| D'ANNUNZIO, <i>Relatore</i> . | |
| Organi consultivi in materia di opere pubbliche. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2126) | 558 |
| BERTAGNA, <i>Relatore</i> — MORELLI BASILIDE, GIOVANNINI, CASALINI, BIGNOTTI, GORLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> , PALA, FANTUCCI. | |
| Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | |
| Assistenza alle famiglie dei marittimi imbarcati su navi iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato. (2107) | 551 |
| RIZZO DI GRADO, <i>Relatore</i> — LOJACONO GIUSEPPE, PALA, PRESIDENTE, HOST VENTURI, <i>Ministro delle comunicazioni</i> . | |

La riunione comincia alle 9.30.

(*Sono presenti: il Ministro delle comunicazioni, Host Venturi, il Ministro dei lavori pubblici, Gorla, e il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Cianetti*).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Bottari, Brecciani, Cao di San Marco, Cavallazzi, Cilento, Lauro, Rabotti, Schiassi, Trevisani e Zamboni. Sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Klinger e Lembo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che, a norma dell'articolo 31 del regolamento, sono stati autorizzati ad intervenire alla riunione i Consiglieri nazionali Fioretti Arnaldo e Orlandini Orlando di Enrico.

RAMPONE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Sovvenzione di esercizio per la navigazione sul lago d'Iseo. (*Modificato dal Senato*). (2036-B)

BRENNA, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in discussione, che concerne la concessione di una sovvenzione di lire 46,500 all'« Impresa Sebina di Navigazione », ha riscosso in sostanza, nei limiti in cui venne presentato e come fu approvato dalla Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, anche l'approvazione del Senato. Dato però che il provvedimento legislativo non aveva che una portata annuale e sarebbe stato necessario rinnovarlo con successive leggi per gli anni ulteriori, il Senato, con un articolo 2 aggiuntivo, ha dato facoltà al Ministro delle comunicazioni di provvedere, di concerto con quello delle finanze, all'erogazione del suddetto sussidio con decreto ministeriale, a partire dall'esercizio finanziario 1941-42 e non oltre la fine dell'esercizio successivo a quello nel quale sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

In relazione a tale aggiunta è stato modificato anche l'articolo 3.

Poichè i Ministeri competenti sono stati concordi nell'accettare le aggiunte e le conseguenti modificazioni apportate dal Senato, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2 aggiuntivo e l'articolo 3 emendato.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 721, concernente il prolungamento obbligatorio dell'orario del personale addetto agli uffici esecutivi postali e telegrafici. (2052)

ALESSANDRINI riferisce in luogo del Relatore Zamboni assente e rileva che, in conseguenza dello stato di guerra, gli uffici postali e telegrafici del Regno hanno avuto un incremento grandissimo di lavoro, al quale ha fatto riscontro una sensibile diminuzione di personale dovuta a richiami alle armi e alla mobilitazione di elementi tecnici adibiti ai servizi della posta militare e del telegrafo da campo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Tale stato di cose ha portato taluni inconvenienti che era necessario eliminare.

Con il provvedimento in esame, si autorizza l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per tutto il periodo dell'attuale guerra e fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, ad elevare ad un massimo di tre ore il prolungamento continuativo ed obbligatorio dell'orario normale di servizio, mediante compenso da determinarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Coglie quest'occasione per inviare un fervido saluto ai camerati addetti ai servizi della posta militare e del telegrafo da campo, i quali, su tutti i fronti di guerra, disimpegnano onorevolmente il loro dovere, ed hanno compiuto anche atti di eroismo allorchè si sono trovati a combattere a fianco delle truppe.

PRESIDENTE a nome della Commissione si associa.

Pone a partito l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio. (2127)

FANTUCCI, *Relatore*, premette che le norme tecniche ed amministrative relative all'impianto, al collaudo e all'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di merci accompagnate da persone, sono attualmente contenute nel Regio decreto 23 giugno 1927-V, in base al quale la competenza relativa al collaudo e all'esercizio degli ascensori, nonchè all'ispezione degli stessi ascensori, era devoluta al Ministero dei lavori pubblici.

Trova che non risulta ben chiaro dalla relazione ministeriale perchè si sia modificata la disposizione di legge che affidava la parte tecnica al Ministero dei lavori pubblici, demandandola ora al Consiglio nazionale delle ricerche.

È d'avviso che la competenza del suddetto Ministero fosse sufficiente a svolgere tali compiti; nè gli sembra opportuna l'interferenza di enti che spesso in pratica non portano ad una semplificazione, mentre, in particolare, il Consiglio nazionale delle ricerche dovrebbe occuparsi di questioni speciali e non di piccoli particolari tecnici, come l'ispezione a un pulsante e ad altre particolarità degli ascensori e montacarichi.

Il Ministero dei lavori pubblici ha sempre svolto egregiamente il suo compito; e la procedura era molto semplice e sbrigativa.

Senonchè è intervenuto l'ente per la prevenzione degli infortuni che ha estromesso il Genio civile per subentrare anche in tale compito. Dubita che tale pur benemerito ente possa finire col portare degli intralci.

D'altronde per la regolamentazione tecnico-amministrativa degli ascensori sarebbe stato sufficiente mantenere in vigore il Regio decreto del 1927, integrandolo con le poche norme sufficienti ad un aggiornamento suggerito dall'esperienza, come si è fatto con le modificazioni e aggiunte stabilite nel Regio decreto n. 906, del 3 maggio 1934-XII, mentre la legge attuale modifica sostanzialmente le precedenti disposizioni, ed il Ministero dei lavori pubblici abbandona la sua competenza per quanto riguarda le norme tecniche che gli sono devolute.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, osserva che questo non è esatto. Si tratta di affidare tali norme a un nuovo organo che ha competenza tecnica.

FANTUCCI, *Relatore*, obietta che il Ministero trasferisce all'ente per la prevenzione degli infortuni anche la funzione dei collaudi. Fa voti che, nella pratica, si seguano i criteri della maggiore semplicità.

In favore degli ingegneri che devono essere incaricati dei collaudi, fa presente che le tabelle fissano tariffe abbastanza alte nei riguardi delle licenze di impianti e dell'esercizio degli ascensori, ma eccessivamente modeste per quanto riguarda i sopraluoghi. Raccomanda pertanto che nella compilazione del regolamento si tenga presente l'opportunità di rivedere tale trattamento in modo da renderlo più adeguato.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, osserva che il Ministro delle finanze non ha ritenuto di poter consentire un aumento del compenso.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

ART. 3.

Ogni ascensore di categoria A, B ed E deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento. I montacarichi di categoria C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di categoria D ogni quattro anni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il rinnovo della licenza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.

È in facoltà del Prefetto di ordinare in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.

Il proprietario dello stabile in cui è impiantato l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio.

In caso di guasti o incidenti, di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore o del montacarichi in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia del guasto o dell'incidente.

Avverte che il Ministro dei lavori pubblici ha presentato un emendamento inteso a sostituire l'ultimo comma di quest'articolo col seguente:

« In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore, in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente ».

FANTUCCI, *Relatore*, nota che questo emendamento che perfeziona il testo della disposizione, merita di essere approvato; e così anche l'emendamento presentato all'ultimo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 3 con l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato — Si approvano gli articoli dal 4 al 7).

Dà lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie eseguite da funzionari del Corpo Reale del Genio civile spettano all'Erario, al quale vanno versate anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le Amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla presente legge.

Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente articolo 6, dagli ispettori dell'Ispettorato corporativo.

Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni sono dovute all'Ente le contribuzioni fissate nel regolamento dell'Ente medesimo, in misura non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B).

Avverte che il Ministro dei lavori pubblici ha presentato un emendamento inteso a sostituire, nell'ultimo comma di quest'articolo, alle parole: « in misura non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B », le altre: « nella misura che sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B ».

Mette ai voti l'articolo 8 con l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche i rimanenti articoli e le tabelle).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, recante norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporti di cose su strada. (2062)

GIOVANNINI, *Relatore*, rileva la grande importanza del provvedimento sulla cui conversione in legge è chiamata a pronunciarsi la Commissione, sia per la nuova disciplina che esso intende attuare, sia per la delicatezza del settore in cui questa disciplina è destinata ad operare. Molto sarebbe da dire per illustrare ampiamente, così come la sua importanza richiederebbe, il Regio decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772; ma soccorre al riguardo la chiara relazione ministeriale, così completa ed organica come di rado è dato di leggere. Si limiterà pertanto a sottolineare gli aspetti essenziali della nuova disciplina di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada.

Ci si è preoccupati innanzi tutto di evitare la creazione di nuovi organismi per raggiungere gli effetti voluti, avvalendosi invece di autorità e di uffici già esistenti. Si è infatti stabilito che l'autorità cui vanno devolute le nuove funzioni è il Prefetto, il quale si avvale dell'Ufficio provinciale delle corporazioni. Il Prefetto è chiamato a provvedere al coordinamento ed alla migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada, azionati

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

a trazione meccanica o animale, ivi compresi anche quelli adibiti temporaneamente o con carattere continuativo a trasporti eseguiti per conto dell'autorità militare per soddisfare ad esigenze di carattere operativo.

La tecnica attuale per la distribuzione del carburante si fonda sulla potenza del motore di ciascun autoveicolo tenuto conto della importanza dei trasporti da eseguire. In base alla nuova disciplina, il criterio per la distribuzione è quello della buona utilizzazione dell'automezzo.

Al Prefetto vengono attribuiti l'incarico di accertare quanti mezzi di trasporto esistono nella sua provincia e il potere di determinare l'importanza e l'urgenza dei trasporti, graduandoli secondo un ordine di preferenza appositamente fissato dalla legge, allo scopo soprattutto di evitare uno degli inconvenienti maggiormente lamentati, e cioè che autocarri venissero utilizzati per trasportare cose non essenziali alla vita del paese, rimanendo invece privi di trasporto materiali di prima necessità, ivi compresi soprattutto i generi da portare agli ammassi. Il quantitativo di carburante, combustibile e lubrificante che potrà spettare ad ogni automezzo sarà quindi variabile e proporzionato — entro i limiti di disponibilità — alle risultanze di esercizio del mese precedente e pertanto maggiore o minore a seconda che dell'automezzo si sia fatta quella migliore utilizzazione che la legge richiede.

Altra innovazione riguarda la distinzione fra trasporti in conto proprio e trasporti in conto di terzi nel senso che tanto gli uni che gli altri sono soggetti indistintamente, durante l'attuale stato di guerra, alle norme che regolano i trasporti di cose per conto terzi. Il disegno di legge prevede la possibilità di trasporti collettivi. Viene infatti riconosciuto ai Prefetti il potere di curare, naturalmente entro i limiti delle possibilità, che il carico sia sempre completo e soprattutto che non vengano effettuati viaggi a vuoto specie nei ritorni. Così pure il Prefetto ha la facoltà di proibire che i trasporti si facciano con automezzi quando tutto o parte del percorso possa farsi per ferrovia, e che si faccia uso di automezzi allorchè può provvedersi con mezzi ippo-trainati o comunque a trazione non meccanica, specie nell'interno o nelle vicinanze degli abitati. Infine la legge attribuisce al Prefetto la facoltà di determinare quali cose debbano essere escluse dal trasporto a mezzo di autoveicoli.

Il decreto-legge prevede inoltre la costituzione di Consorzi fra trasportatori, siano essi noleggiatori o trasportatori in conto proprio.

Il Prefetto si avvarrà della collaborazione di tali Consorzi.

Sono infine dettate disposizioni particolareggiate per l'attuazione della nuova disciplina, che la relazione ministeriale illustra ampiamente. Non reputa necessario soffermarsi su ciascuna delle numerose nuove norme, che tutte appaiono compiutamente elaborate. La nuova disciplina è stata infatti attentamente studiata da un'apposita Commissione che ha esaminato il provvedimento in ben tredici riunioni, vagliando tredici schemi successivi.

Nel proporre l'approvazione del provvedimento, si dice convinto che l'attuazione di questa nuova disciplina arrecherà senza dubbio benèfici effetti. È certo poi di interpretare i sentimenti della Commissione esprimendo al Ministro delle comunicazioni le più vive felicitazioni per questo provvedimento così diligentemente elaborato, la cui attuazione porterà certamente un notevole contributo al raggiungimento della vittoria finale.

CASALINI si associa alle conclusioni del Relatore.

Una sola osservazione deve fare riguardo la situazione dell'industria elettrica in rapporto al problema dei trasporti e alla nuova disciplina recata dal decreto-legge.

Come giustamente ha fatto rilevare il Relatore, il meccanismo della nuova legge dipende dalla graduazione che farà il Prefetto dei bisogni, delle necessità essenziali, soprattutto in questo momento della vita della Nazione. In base a questa graduatoria, saranno fatte le assegnazioni anche dei carburanti e dei pneumatici.

Occorre ricordare la primaria importanza dell'industria elettrica nel quadro della mobilitazione generale delle energie del Paese in guerra, in cui lo sforzo principale è evidentemente di natura industriale, e l'industria in Italia dipende in misura assai notevole, potrebbe dirsi fondamentale, dalla produzione dell'energia elettrica. Ai fini dei trasporti, l'industria elettrica ha bisogno di mezzi di trasporto sia per gli impianti, che per la manutenzione. Non crede che le necessità per gli impianti possano farsi rientrare nel piano generale mensile la cui valutazione è demandata ai Prefetti; ma per quello che riguarda la manutenzione, non è assolutamente possibile fare previsioni. Come non si potrebbe chiedere ai vigili del fuoco che vanno a spegnere incendi il ritorno non a vuoto, così non si può domandare alle imprese elettriche che hanno inviato autocarri per riparazioni urgenti, di farli ritornare non a vuoto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Attesa la grande importanza dell'industria elettrica nel momento attuale, ritiene che nell'articolo 2, lettera D), del decreto-legge si dovrebbe far posto, nella graduazione dell'ordine di precedenza dei trasporti secondo l'importanza e l'urgenza, alle esigenze dell'industria elettrica, da menzionarsi fra quelle comprese al numero 1°) della stessa lettera D). Ha parlato del numero 1°), e non del numero 3°), che comprende i trasporti per attività industriali o commerciali di notevole interesse, perchè l'industria elettrica fornisce la indispensabile energia anche alla massima parte degli stabilimenti di produzione bellica posti sotto il controllo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, compresi sotto il numero 1°).

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*, osserva che si potrebbe tener conto di ciò nel regolamento.

CASALINI ritiene necessario che la menzione sia fatta nella legge.

GIOVANNINI, *Relatore*, fa notare che sono già state emanate istruzioni ministeriali già pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le quali tengono luogo del regolamento. Crede di sapere che i Prefetti hanno già avuto istruzioni circa i trasporti necessari alle industrie elettriche.

CHIESA osserva che gli autocarri che viaggiano per le riparazioni necessarie alla manutenzione, devono avere libertà di movimento, per cui dovrebbero essere esonerati da ogni restrizione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

CASALINI insiste perchè sia apportata la modifica cui ha accennato, e propone che in fine al numero 1°) della lettera D) dell'articolo 2 siano aggiunte le parole: « e delle industrie produttrici di energia elettrica ».

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento Casalini accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica della composizione della Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche. (2104)

BERNOCCO, *Relatore*, fa presente che il provvedimento proposto tende ad integrare ed a perfezionare la composizione della Commis-

sione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici per dar parere sui ricorsi per revisione dei prezzi pattuiti nei contratti d'appalto di opere pubbliche. In primo luogo pone rimedio ad una lacuna, chiamando a far parte della Commissione un rappresentante del Partito Nazionale Fascista che fino ad ora mancava. In secondo luogo, vengono nella Commissione stessa aumentati da 3 a 4 gli ingegneri componenti tecnici del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in quanto che questi funzionari, dovendo assolvere anche ad altri compiti, non sono nella condizione di poter svolgere nel tempo dovuto il loro mandato che, consistendo nell'analisi dei prezzi, porta sempre a delle elaborazioni molto complesse.

Anche per meglio far funzionare l'ufficio di segreteria, si propone di portare da uno a quattro i segretari da scegliersi tra gli ingegneri e geometri del Genio civile, e di aggiungere uno del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed uno della Ragioneria generale dello Stato.

Il provvedimento è quanto mai opportuno, dato che i ricorrenti hanno bisogno di vedere risolte le questioni in un tempo sufficientemente breve, tanto più che spesso sono esposti per somme molto notevoli.

Raccomanda, pertanto, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 16 del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, concernente la forza in congedo della Milizia nazionale della strada. (2105)

ASCENZI, *Relatore*, informa che col disegno di legge in esame viene ridotto il limite di età da 38 a 34 anni, per l'arruolamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito nella Milizia nazionale della strada.

Il provvedimento è richiesto per le necessità inerenti allo stato di guerra, e pertanto ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Promozione straordinaria per merito di guerra sul campo agli appartenenti alla milizia nazionale portuaria. (2106)

CRO riferisce in luogo del Relatore Lauro assente e fa osservare che si tratta di un provvedimento con il quale si dà facoltà ai comandi mobilitati della Milizia nazionale portuaria di poter conferire promozioni straordinarie per merito di guerra ai militi dipendenti. Si viene così a colmare una lacuna, in quanto tale facoltà non era prevista dall'ordinamento attuale.

Propone perciò l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Assistenza alle famiglie dei marittimi imbarcati su navi iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato. (2107)

RIZZO DI GRADO, *Relatore*, ricorda che le navi requisite si dividono in due categorie: requisite normali, il cui personale mantiene gli assegni che godeva quando era alle dipendenze degli armatori, e navi iscritte nel naviglio ausiliario, il cui personale è militarizzato e percepisce le competenze militari. Da qui si vede subito quali diversità di trattamento vi siano, e quali ne siano le conseguenze, tanto più che spesso il personale della medesima ditta armatrice è in parte militarizzato e in parte no.

Tra queste due categorie di personale non solo v'è una differenza sostanziale di paga, ma soprattutto una differenza di trattamento per i casi disgraziati di morte, in quanto sulle navi requisite si corrispondono indennità che si potrebbero chiamare cospicue, mentre per le navi iscritte nel naviglio ausiliario si hanno modestissime pensioni.

La differenza è molto più grave per lo stato maggiore che non per la bassa forza. È noto che l'indennità di infortunio è di molto superiore alla pensione, specialmente dopo gli aumenti decretati dal Duce. Nel caso dello stato maggiore, la differenza è addirittura enorme. Pertanto, in ogni tragedia di naviglio, si ha anche la tragedia delle famiglie cui l'indennizzo viene liquidato in misura troppo modesta.

Evidentemente, il Ministero delle comunicazioni si è preoccupato di questa situazione, perchè vi è stato un carteggio enorme tra la Marina mercantile e i Ministeri della marina e delle finanze; ma il rimedio è stato insufficiente, in quanto il provvedimento è stato limitato alla bassa forza e solo a quelle categorie che non appartengono nè a classi di leva, nè a categorie richiamate, poichè lo Stato intende fare a tutti coloro che prestano servizio militare, senza distinzione, lo stesso trattamento.

A questo proposito raccomanda di fare i dovuti passi presso il Ministero della marina perchè, per lo meno, renda omogenei gli equipaggi, mettendo cioè sulle navi requisite, iscritte al naviglio ausiliario, possibilmente tutta gente che sia di leva o richiamata, in modo che — dato che un marinaio vale l'altro — si eviti che sulla stessa nave si abbia il marinaio che prende la paga da civile e il marinaio che ha il soldo militare. Non molto difficile sarà per la Regia marina attuare questa omogeneità.

È informato che la Finanza più di quanto ha concesso non consente di concedere. Tuttavia si augura che alle sue insistenze si aggiungano quelle del Senato, e che il Ministero delle finanze finisca col consentire. Comunque, si permette ancora di raccomandare al Ministro delle comunicazioni di perseverare nelle sue richieste, perchè sia tolta ogni spequazione di trattamento.

Sarebbe da auspicare il trattamento unico; in ogni modo, il provvedimento attuale, sebbene non completamente soddisfacente, merita approvazione.

LOJACONO GIUSEPPE precisa che lo stato di cose riferito dal Relatore deriva dal fatto che quando una nave è ritenuta suscettibile di essere trasformata in incrociatore ausiliario, viene requisita come nave ausiliaria, ed allora tutto l'equipaggio diventa militarizzato.

Si è pensato, in un primo momento, di sostituire l'equipaggio con tutti elementi di leva o richiamati; ma da un giorno all'altro non si può cambiare l'equipaggio, perchè occorre conoscere la nave in tutte le sue parti. Dal non potersi, quindi, attuare questa sostituzione, derivava che, ad esempio, un nostromo a 60 anni, e non più soggetto ad obbligo militare, veniva militarizzato, con l'aggravante che mentre da nostromo civile prendeva, per esempio, mille lire, da militarizzato ne prendeva centocinquanta.

Inoltre, se questo nostromo fosse morto in servizio civile, la famiglia avrebbe avuto un

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

indennizzo considerevole; invece, in quest'altra condizione, essa avrebbe una pensione come quella che le perverrebbe da un giovane marinaio.

Ecco perchè il disegno di legge che provvede ad avviare in parte a queste incongruenze, non solo è opportuno, ma doveroso.

Riconosce che le condizioni finanziarie dello Stato sono tali che non consentono di largheggiare; però bisogna mettere in condizione questi marittimi, militarizzati da un giorno all'altro, di non dovere dolersi della posizione speciale in cui si vengono a trovare. Mentre il Relatore ravvisava l'opportunità di estendere il provvedimento anche agli ufficiali, non crede che ciò sia proprio necessario, in quanto gli ufficiali possono essere richiamati con un grado sufficientemente elevato. Comunque, se questa possibilità ci fosse, anche per gli ufficiali l'estensione del provvedimento sarebbe assai opportuna, soprattutto per quanto riguarda il trattamento in caso di morte. Ma intanto, data la portata e il significato del provvedimento, sarebbe d'avviso che fosse approvato per acclamazione.

PALA dichiara che le considerazioni dei camerati Rizzo e Lojacono lo inducono a fare una proposta che deriva dalla persuasione intima che si è formata, che cioè il disegno di legge sia insufficiente di fronte al merito di coloro che sono oggetto del provvedimento. La sua proposta è perciò quella di rinviare l'esame del disegno di legge, per dare modo al Ministero delle comunicazioni di predisporre un altro di maggiore larghezza, rispondente alle esigenze prospettate.

PRESIDENTE rileva che il Relatore e il camerata Lojacono in tanto hanno proposto l'approvazione del provvedimento, in quanto hanno constatato che non si era potuto ottenere di più dal Ministero delle finanze. Ma crede che tanto l'uno che l'altro, avendo espresso critiche e riserve sul disegno di legge, saranno lieti di associarsi alla proposta del camerata Pala, se essa sarà accettata dal Ministero delle comunicazioni. In questo caso, la Commissione, rinviando la discussione del disegno di legge, intenderebbe sottolineare l'importanza che annette a questo problema ed esprimere l'avviso che al personale della Marina mercantile di cui ci stiamo occupando, sia usato un trattamento più adeguato.

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*, ringrazia i camerati che hanno parlato su questo argomento.

Osserva che il risolvere questo problema è difficile perchè vi sono questioni di principio

dalle quali non è possibile far recedere la Finanza.

L'attuale stato di cose poteva, in certo qual modo, essere sopportato se la guerra avesse avuto una durata limitata; ma, col prolungarsi della guerra, il problema richiede una soluzione.

I marittimi che si trovano sulle navi ausiliarie non è possibile che siano sostituiti con altri, perchè l'equipaggio di bordo è una garanzia del buon andamento della nave; e quindi la Marina requisisce la nave con tutto l'equipaggio e lo completa con altri militari per la difesa passiva e attiva. Cosicché il personale civile a bordo dei piroscafi requisiti, a distanza di due anni dall'entrata in guerra, e solo perchè è costituito da marittimi, continua a battere i mari. Costoro hanno avuto parecchi sinistri; spesso hanno dovuto gettarsi in mare, si sono salvati, hanno salvato i loro camerati e poi hanno ripreso il mare e continuano a traversarlo senza battere ciglio, senza accusare malattie, senza fare un turno di avvicendamento: e a casa hanno moglie e figliuoli.

Tutto questo ha un aspetto materiale e un aspetto morale.

Aspetto materiale. Si ponga il caso di un convoglio, in cui uno dei piroscafi che trasporta materiale di guerra ed anche viveri è scortato da un'altra nave mercantile della stessa società: la differenza è che una delle navi è noleggiata e l'altra, previa requisizione, iscritta nel naviglio ausiliario. La nave mercantile gemella che scorta l'altra nave noleggiata ha un trattamento militare di soldo, mentre l'altra ha un trattamento di paga, con tutto quello che in Regime fascista si è fatto per la gente di mare. La prima ha un compito maggiore; ha il compito di difendere e la responsabilità di portare nel porto di destinazione la nave scortata ed il materiale che è su di essa. Ora, perchè ci deve essere questa differenza fra i marittimi imbarcati su una delle navi e quelli imbarcati sull'altra, fra due colleghi della stessa società, dello stesso organico, dello stesso ruolo? E perchè debbono avere un trattamento inferiore proprio quelli che hanno rischi maggiori e maggiore responsabilità?

Il Ministero della marina ed il Ministero delle finanze hanno obiettato che non possono accettare questo punto di vista, perchè a bordo di una nave ausiliaria tutti sono militari e quindi non può esser data ad un militare una paga e ad un altro un'altra.

Per risolvere il problema di questa disparità di trattamento fra il personale delle due

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

categorie di navi, si era proposto, per il personale delle navi ausiliarie, di prendere a base la paga militare e di aggiungervi una specie di premio di operosità o di altro che la società armatrice, di sua iniziativa, avrebbe corrisposto ai marittimi a bordo. Quindi non sarebbe stata la Finanza dello Stato a pagare, ma la società stessa.

Vi fu un momento in cui questa soluzione sembrava potesse essere attuata, ma poi non fu possibile.

Aspetto morale. La Marina mercantile acquista sempre maggiore importanza, in quanto la guerra è in prevalenza, per noi, guerra d'oltre mare. Agli equipaggi, che si prodigano con tutte le loro forze, è giusto che sia dato un po' di conforto, e soprattutto un conforto morale. Questa gente compie atti di eroismo degni proprio della nostra razza, e li compie con modestia, in silenzio, come un dovere professionale, senza avvedersi di compiere atti eroici; e come dovere professionale, riprende il mare tranquillamente. Non può dirsi quanto tempo durerà la guerra; e pertanto di questa gente bisogna preoccuparsi e sistemarla.

Anche il Capo dello Stato Maggiore Generale ha manifestato il desiderio che qualche beneficio si apporti a favore dei marittimi delle navi noleggiate e requisite, sia per quanto riguarda gli atti di eroismo, sia per quanto riguarda il trattamento economico.

Ringrazia il camerata Pala per la proposta di rinvio, che accetta. Confida che, con la collaborazione del Capo di Stato Maggiore Generale, si possa trovare il modo di dare il meritato segno di riconoscimento ai marittimi che ogni giorno offrono la loro vita e portano il loro validissimo contributo per il conseguimento della vittoria. (*Prolungati applausi*).

LOJACONO GIUSEPPE prega il Ministro di considerare, nel nuovo esame del provvedimento, specialmente il caso di morte, che è importantissimo.

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*, assicura che terrà conto della raccomandazione.

PRESIDENTE riafferma che la richiesta del rinvio della discussione del disegno di legge vuole sottolineare il desiderio della Commissione che il Ministro delle finanze riesami, possibilmente con la maggiore sollecitudine ed in modo più adeguato, la situazione di questi marittimi.

Pone a partito la proposta di rinvio.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini convenzionali stabiliti per le costruzioni e trasformazioni di navi destinate a servizi sovvenzionati. (2108)

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che anche per questo disegno di legge la relazione ministeriale è così completa che potrebbe indurre il Relatore a rinunciare a qualsiasi altro chiarimento. Ritiene opportuno, però, richiamare l'attenzione sul contenuto essenziale del disegno di legge per far conoscere ai camerati la vera importanza del provvedimento.

Le società sovvenzionate, a norma delle loro convenzioni con lo Stato, hanno l'obbligo di mettere in linea entro determinati periodi nuove costruzioni, oppure di trasformare le navi per renderle meglio adatte al loro scopo.

Alcune società hanno potuto corrispondere in pieno a questo obbligo convenzionale, altre in parte, altre in nessun modo. Ma la mancata soddisfazione di questi obblighi è derivata esclusivamente ed essenzialmente dal fatto che le contingenze di guerra hanno impedito a queste società di potere ottenere o l'esecuzione dei contratti da parte dei cantieri, o la stipulazione di nuovi contratti. La Regia marina, per le proprie necessità, ha addirittura requisito e fatto proprio parte del materiale che era destinato a queste costruzioni, o ha fatto sospendere altre costruzioni; ha requisito, per esempio, dei transatlantici che si dovevano trasformare, i cui nuovi motori erano già stati costruiti, mettendo così nell'impossibilità le società sovvenzionate di corrispondere ai loro doveri convenzionali.

Trattandosi in questi casi di evidentissima forza maggiore, attraverso la via amministrativa si sarebbe potuto, caso per caso, stabilire a quali obblighi e termini la società non era più tenuta.

Il Ministero ha ritenuto di sistemare questa situazione mediante questo disegno di legge che è da considerarsi quanto mai opportuno e preciso. Con esso viene conferito al Ministro delle comunicazioni il diritto di legittimare tutti i ritardi e tutte le manchevolezze convenzionali derivanti dalle cause accennate e di rimandare a quattro anni dopo la cessazione dello stato di guerra l'osservanza dei patti relativi; anzi di rimandarla entro questo periodo, perchè non è detto che tutte le società sovvenzionate si trovino nelle stesse condizioni e perciò non tutte avranno bisogno di questo rinvio: per una basterà un anno, per qualche altra ce ne vorranno due, tre o al massimo quattro.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione dei disegni di legge: Costituzione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. (2111) — Costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici (2112)

LA MONACA, *Relatore*, chiede di poter riferire unitamente, data la loro connessione, sui due disegni di legge.

PRESIDENTE acconsente.

LA MONACA, *Relatore*, premette che con la legge del 19 gennaio 1942-XX, fu istituito l'Istituto di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. Questa legge prevedeva l'assorbimento di tutti quegli enti che avevano la finalità di assistere i dipendenti dello Stato. Di qui la necessità di riesaminare la situazione dell'Istituto di assicurazione e di previdenza per i postelegrafonici, le cui attività in parte minima rientrano nei compiti e nelle finalità del nuovo ente, mentre nella maggior parte soddisfano le esigenze specifiche dell'Amministrazione postale.

Infatti, l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici è sorto principalmente per la gestione delle cauzioni dei ricevitori, e soltanto in seguito gli sono stati attribuiti nuovi compiti, come quello dell'assicurazione dei ricevitori contro i danni dei furti, delle rapine e dell'incendio, e il trattamento di quiescenza per il personale ausiliario degli uffici postali con contratto a premio, nonché il trattamento di quiescenza per i ricevitori postali ed il trattamento di quiescenza per gli appartenenti agli uffici postali e telegrafici.

Come si vede, questo Istituto era stato essenzialmente creato per i servizi che interessano l'Amministrazione e prevalentemente le ricevitorie postali e telegrafiche. Tutte queste attività non interessano l'Ente di assistenza e previdenza per i dipendenti statali.

Però l'Istituto di assistenza dei postelegrafonici aveva anche iniziata l'assistenza degli orfani dei ricevitori, nonché iniziata la costituzione di una mutua sanitaria volontaristica, la quale assicurava ai soci l'assistenza sanitaria diretta ed indiretta a seconda delle località in cui abitavano i soci stessi. A questa

mutua sanitaria partecipavano anche tutti gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione postelegrafonica. Inoltre l'Istituto dei postelegrafonici aveva assicurato anche ai portalettere rurali un sussidio nei limiti previsti dall'articolo 17 del Regio decreto 3 gennaio 1926-IV. Tutti questi compiti assistenziali venivano a rientrare nelle finalità dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza ai dipendenti statali, e quindi dovevano essere stralciati da quelle attività specificamente amministrative ed assicurative alle quali bisognava dare un funzionamento autonomo sulle basi del bilancio attuariale, in rapporto alle esigenze dell'Amministrazione postale.

Pertanto si è venuti nella determinazione di dividere questo Istituto di assicurazione e previdenza dei postelegrafonici in due Istituti, di cui uno, denominato Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, che provvede ai vari trattamenti di quiescenza, all'amministrazione delle cauzioni ed ai servizi assicurativi; il secondo, denominato Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, che provvede ai servizi assistenziali in favore del personale delle ricevitorie, per il quale la legge costitutiva dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali prevede l'estensione delle sue provvidenze soltanto in un secondo tempo, e ciò per la ragione che i ricevitori postali, come i ricevitori del lotto e i rivenditori di generi di monopolio, più che di dipendenti statali, hanno la figura di assuntori o appaltatori di pubblici servizi. È per questa ragione che si crea l'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, il quale potrà essere assorbito dall'Ente di assistenza e previdenza per i dipendenti statali solo quando questo estenderà la sua attività anche in questo campo.

Intanto l'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche funzionerà prevalentemente coi contributi dei propri iscritti; e lo Stato è chiamato a dare un contributo paritetico per l'assistenza sanitaria per i soli ricevitori e gerenti postali e telegrafici.

Per gli orfani si provvede col contributo diretto degli iscritti e coi proventi della vendita delle marche per l'assicurazione sociale da parte dei ricevitori i quali, sulla percentuale loro spettante, rilasciano una quota pari a lire 0.25 per cento.

Quindi, la creazione di questi due Istituti, mentre assicura all'Amministrazione delle poste e telegrafi la continuità dei servizi, prov-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vede d'altra parte a dare al personale delle ricevitorie postali e telegrafiche — senza aggravio per lo Stato — l'assistenza sanitaria per il personale stesso e per gli orfani, fino a quando l'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza dei dipendenti statali non vi provvederà direttamente.

BERNOCCO sarebbe d'avviso, poichè l'Istituto di assistenza e di previdenza viene istituito in attesa che funzioni anche per queste categorie l'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza dei dipendenti statali, di lasciare separate le funzioni dei due istituti quali ha illustrato il Relatore e di soprassedere all'istituzione dell'Istituto di assistenza e previdenza.

FIORETTI ARNALDO nota che la questione dei ricevitori postali, per quanto riguarda l'assistenza malattie, è diversa da quella delle altre categorie, perchè i ricevitori postali, come i ricevitori del lotto e i rivenditori di generi di monopolio, sono considerati assuntori di servizi e non come veri e propri impiegati. Di questa loro posizione va tenuto conto in rapporto all'estensione di un beneficio che viene dato ai dipendenti statali. Finchè non viene risolta la questione dell'estensione delle provvidenze previste dalla legge 9 gennaio 1942-XX agli assuntori di servizi, è necessario che essi provvedano alla propria assistenza con i loro mezzi.

Infatti il disegno di legge in esame predispone l'assistenza sanitaria al personale delle ricevitorie sulla base essenzialmente di contributi versati dagli interessati stessi; salvo che in un secondo tempo, come è detto nella relazione, l'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti statali non intenda assorbire ed estendere il beneficio che concede agli impiegati statali, agli assuntori di servizi. In tal caso questo Istituto verrebbe assorbito, mentre quello per le cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici resterà naturalmente alle dipendenze dell'Amministrazione delle comunicazioni, data la natura dei servizi che deve svolgere e cui deve presiedere.

PRESIDENTE mette a partito gli articoli del disegno di legge n. 2111: Costituzione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

(Si approvano gli articoli dall'1 al 15).

ART. 16.

Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e da assoggettare all'approvazione del Ministro delle comunicazioni e del Ministro delle fi-

nanze, saranno stabilite la dotazione organica, le norme di assunzione e lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza per il personale, ivi compreso il direttore e il vice direttore, comunque necessario per il funzionamento della sede centrale dell'Istituto.

Avverte che il Governo ha presentato, a quest'articolo, un emendamento inteso a sopprimere dopo la parola: « direttore », le altre: « e il vice direttore »; e dopo la parola: « funzionamento », le altre: « della sede centrale ».

Mette a partito l'articolo 16 così emendato.

(È approvato).

ART. 17.

Fino all'entrata in vigore del regolamento organico da stabilire per l'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, alle esigenze dell'Istituto stesso sarà provveduto col personale in servizio presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i posteletrografici.

Tale mantenimento in servizio non costituisce per detto personale, titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

Il mantenimento in servizio di tale personale ha carattere provvisorio ed il personale medesimo non può fruire di trattamento economico superiore a quello di cui risulti provvisto alla data della soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i posteletrografici.

Il personale stesso, peraltro, può essere assunto dall'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al primo comma.

Il personale che non venga assunto ai sensi del precedente comma sarà liquidato con le norme vigenti.

Avverte che, a quest'articolo, il Governo ha presentato un emendamento inteso ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « ricevitorie postali e telegrafiche », le altre: « ai sensi del precedente articolo 16 ».

Inoltre, al secondo e terzo comma dello stesso articolo, il Governo ha proposto di sostituire il seguente:

« Il mantenimento in servizio del personale di cui al precedente comma ha carattere provvisorio e non costituisce comunque titolo per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'assunzione da parte dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. Il personale medesimo non può fruire di trattamento economico più favorevole di quello di cui risulti organicamente provvisto alla data di soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici ».

Mette a partito l'articolo con gli emendamenti proposti dal Governo.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 18).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge n. 2112: Costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

Avverte che agli articoli 12, 25, 28 e 29 sono da apportarsi correzioni ad alcuni errori di stampa.

(Si approvano gli articoli dall'1 al 39).

ART. 40.

Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da assoggettare all'approvazione del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le finanze, saranno stabilite la dotazione organica, le norme di assunzione e lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza per il personale, ivi compresi il direttore e il vice direttore, comunque necessario per il funzionamento della sede centrale dell'Istituto.

Con altro regolamento da emanare nei modi di cui al precedente comma sarà provveduto al personale eventualmente necessario per il funzionamento delle altre attività dell'Istituto.

Comunica che il Ministro delle comunicazioni propone di sopprimere, nel primo capoverso, le parole: « e il vice-direttore ».

Mette a partito l'articolo 40 così emendato. *(È approvato).*

ART. 41.

Fino all'entrata in vigore del regolamento organico da stabilire per l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ai sensi del precedente articolo 40, alle esigenze dell'Istituto stesso sarà provveduto col

personale in servizio presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il mantenimento in servizio di tale personale ha carattere provvisorio ed il personale medesimo non può fruire di trattamento economico superiore a quello di cui risulti provvisto alla data della soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Tale mantenimento in servizio non costituisce, per detto personale, titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

Il personale stesso, peraltro, può essere assunto dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al primo comma.

Il personale che non venga assunto ai sensi del precedente comma sarà liquidato con le norme vigenti.

Comunica che il Ministro delle comunicazioni propone di sostituire il 2° e il 3° comma col seguente:

« Il mantenimento in servizio del personale di cui al precedente comma ha carattere provvisorio e non costituisce comunque titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici. Il personale medesimo non può fruire di trattamento economico più favorevole di quello di cui risulti organicamente provvisto alla data di soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici ».

Pone a partito l'articolo così emendato.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 42).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Proroga del vincolo per le opere di sottomurazione e di rinforzo dei fabbricati interessati dalla costruzione della ferrovia per l'esposizione universale di Roma concessa all'industria privata (2113)

MAFFEZZOLI, *Relatore*, nota che con la legge 2 giugno 1939-XVII fu stabilito il vincolo per le opere interessate dalla costruzione in Roma della Metropolitana. Ora essendo rinviata la costruzione e l'ultimazione dei lavori della ferrovia per l'esposizione del 1942, si intende prorogare anche il vincolo suddetto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'articolo unico è così redatto:

« È prorogato fino a sei mesi dopo l'approvazione del collaudo della ferrovia dell'Esposizione Universale di Roma il vincolo di cui all'articolo 3, comma primo, del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per le opere di sottomurazione e di rinforzo dei fabbricati comunque interessati dalla costruzione della ferrovia medesima ».

Propone, più per ragioni formali che sostanziali, di sostituirlo col seguente:

« Il vincolo di cui all'articolo 3, comma primo, del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per le opere di sottomurazione e di rinforzo dei fabbricati comunque interessati dalla costruzione della ferrovia dell'Esposizione Universale di Roma, è prorogato fino a sei mesi dopo l'approvazione del collaudo di cui all'articolo 14 della convenzione 23 maggio 1938-XVI, approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24 ».

Osserva che la legge sulle ferrovie concesse all'industria privata non precisa alcun termine per il collaudo, che molte volte ha luogo dopo quindici o venti anni; e basta la visita di ricognizione per poter aprire la linea di esercizio.

Precisa che il collaudo indicato all'articolo 14 della convenzione deve aver luogo dopo due anni.

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico sostitutivo proposto dal Relatore accettato dal Governo:

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aggiunta all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, recante norme per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. (2114)

MORELLI BASILIDE, *Relatore*, rammenta che le vigenti norme per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato accordano agevolazioni ridotte per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie che passa per disposizioni organiche ad altre Amministrazioni statali.

Previo consenso del Ministro delle finanze, col provvedimento in esame viene invece disposto che il detto personale delle ferrovie dello Stato, trasferito, in base alla facoltà contemplata dalla legge n. 1037, del 26 luglio 1939-XVII, nei ruoli del Ministero delle finanze, è ammesso al godimento delle concessioni di viaggio stabilite per il personale trasferito ad altre Amministrazioni dello Stato nell'interesse immediato e diretto del servizio.

Propone l'accoglimento del provvedimento che risponde ad un criterio equitativo.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Sostituzione dell'unità di misura nelle utilizzazioni idrauliche per forza motrice. (2116)

CASALINI, *Relatore*, si riporta alla relazione ministeriale che è di per sé esauriente, e raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica. (2117)

CASALINI, *Relatore*, raccomanda l'approvazione del disegno di legge per una questione di principio e di necessità, come la relazione ministeriale chiarisce.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche degli articoli 7 e 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, relative al trattamento di previdenza degli impiegati a contratto della Azienda autonoma statale della strada. (2124)

D'ANNUNZIO, *Relatore*, rammenta che il personale dell'Azienda autonoma della strada ha fruito, fin dall'inizio, dell'assicurazione so-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ziale obbligatoria nei casi in cui l'impiegato aveva uno stipendio non oltre le 800 lire al mese.

Però, come furono riordinati — col Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302 — il personale ed i servizi di tale Azienda, l'articolo 7 prevede a favore del personale un trattamento assicurativo in base ad apposita polizza. Ma, nello studiare il mezzo più idoneo per attuare questa forma di assicurazione, si è rilevato essere più vantaggioso per l'Amministrazione il sistema che vige presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale anzichè quello mediante polizza presso un qualsiasi Istituto. E questo perchè il primo mezzo esclude ogni beneficio immediato e vincola di più il salariato all'Amministrazione, mentre il secondo si presta alla profittazione di chi intenda lasciare l'impiego dopo breve termine.

Inoltre, il primo sistema è più favorevole a chi ha prestato più lungo servizio, in quanto con esso si è pure assicurato contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria. E siccome gli impiegati a contratto delle categorie meno remunerate furono, fin dall'assunzione, assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritorno all'assicurazione presso questo Istituto consente di trarre vantaggio dai contributi versati anteriormente al 1° luglio 1938-XVI.

Si è ritenuto poi opportuno modificare l'articolo 15, che tratta dell'indennità di buona uscita per il personale a contratto.

Per il personale assunto prima del 1° luglio 1938, era prevista la corresponsione di un mese di salario per ogni anno di servizio prestato, indennità che, da questa data, fu soppressa e solo rimase per una metà per il personale assunto anteriormente.

Oggi sembra giusto — per la modifica della forma assicurativa — il ripristino di tale indennità nella misura di mezzo mese per ogni anno di servizio, estesa ad un mese per gli impiegati ex-combattenti e feriti di guerra e gli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Organi consultivi in materia di opere pubbliche. (2126)

BERTAGNA riferisce in luogo del Relatore Cao di San Marco, impedito, e rileva che con il disegno di legge in esame si riforma la legge

1° giugno 1934-IX, n. 678, che ha fino ad oggi regolato la materia degli organi consultivi in tema di opere pubbliche. La riforma si ispira al criterio di aggiornarne l'ordinamento e le procedure che appaiono oggi inadeguati rispetto agli accresciuti compiti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e all'evoluzione in senso corporativo della struttura economico-amministrativa dello Stato.

Questi motivi della riforma risaltano soprattutto dalla modificazione che il nuovo provvedimento apporta alla struttura del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Si è voluto rendere questo organismo più agile e snello, più adeguato soprattutto alle necessità cui deve provvedere, necessità che nel dopoguerra diverranno assai complesse.

Si è stabilito innanzi tutto un aumento del numero delle Sezioni del Consiglio Superiore da quattro, quante sono attualmente, a cinque, creandosi una nuova Sezione per l'urbanistica, nella quale, per connessione di materia, si è ritenuto opportuno raggruppare gli affari dell'edilizia, oggi di competenza di altra Sezione. Pur con l'aumento di una nuova Sezione, il numero complessivo dei membri del Consiglio Superiore, che oggi è di 113, è stato ridotto a 100. Si ha in sostanza un notevole spostamento nel campo delle rappresentanze, mentre è stata sanzionata ufficialmente la immissione in questo Consiglio delle rappresentanze del Partito Nazionale e delle Associazioni sindacali, rappresentanze che erano state ammesse con una legge speciale recente, ed il cui apporto concreto e fattivo ai lavori del Consiglio Superiore si è manifestato quanto mai opportuno. La diminuzione del numero complessivo dei membri del Consiglio Superiore trova la sua ragione d'essere nell'opportunità di far partecipare ai lavori di questo consesso soltanto i rappresentanti dei Ministeri e degli enti i cui servizi siano direttamente interessati o quanto meno presentino attinenza con l'esecuzione di opere pubbliche. Questa diminuzione delle rappresentanze burocratiche lascia peraltro perfettamente tranquilli, in quanto è prevista la facoltà di integrare l'organo consultivo, quando siano all'esame determinati provvedimenti, invitando a partecipare alle riunioni le rappresentanze delle Amministrazioni interessate, oltre che elementi tecnici versati nelle materie da trattarsi.

La nuova Sezione dell'urbanistica e dell'edilizia è stata creata in previsione dell'entrata in vigore di quella legge urbanistica che ha raccolto tanto vivi consensi in tutti i settori della vita nazionale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In seno a ciascuna Sezione saranno costituiti ristretti Comitati, che avranno il compito di trattare gli affari correnti. Trattasi di un nuovo organo collegiale composto da non più di dieci membri, che viene ora generalizzato, dopo l'ottima prova sinora fatta dai Comitati che erano già costituiti presso le Sezioni 2^a e 3^a del Consiglio Superiore. Questa competenza speciale che viene attribuita ai Comitati porta come conseguenza uno spostamento di competenze, ispirato dal concetto di decentrare quanto più è possibile l'esame dei progetti, entro certi limiti, per rendere più sollecita, più pratica, la procedura di approvazione.

La competenza degli uffici tecnici locali per l'esame dei progetti viene elevata da 200 mila lire, che era il massimo prima consentito, a 500 mila, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, e a 300 mila, quando si addivenga all'esecuzione dei lavori in economia o mediante appalto a trattativa privata.

Resta inalterata sostanzialmente la competenza degli Ispettorati generali del Genio civile. Agli stessi Ispettorati era affidato, secondo la vecchia legge, anche l'esame delle vertenze sorte con le imprese, quando il valore delle medesime non superava le 200 mila lire. Questa competenza viene mantenuta, però entro i limiti di centomila lire, in quanto si è ritenuto, e molto opportunamente, data la delicatezza della materia, di affidare l'esame di queste vertenze comprese fra le 100 e le 300 mila lire al nuovo organo consultivo collegiale di recenté istituzione, cioè il Comitato. Allo stesso Comitato viene affidato anche l'esame dei progetti compresi fra uno e due milioni, e fra mezzo milione e un milione, rispettivamente a seconda si tratti di lavori da affidarsi ad asta pubblica oppure da condursi in economia. La competenza per progetti di valore superiore, come pure per le vertenze, oltre le 300 mila lire, rimane affidata alle Sezioni.

All'assemblea generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è demandato di dar parere sugli affari e sulle questioni di maggiore rilievo, come ad esempio schemi di regolamento per opere pubbliche, programmi di lavori pubblici, schemi di capitolati o disciplinari tipo, questioni di massima, ecc., ed ogni altro oggetto che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Rileva infine come nulla sia innovato nelle reciproche competenze fra il Consiglio di Stato e il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. È

stata data poi dalla nuova legge una diversa sistemazione a quel servizio tecnico centrale, che è in definitiva un organo di studio e di ricerche, perchè meglio aderisca alle finalità che si vogliono con esso raggiungere.

Premesse queste brevi illustrazioni di carattere generale, che trovano d'altra parte conferma nell'ampia e precisa relazione ministeriale, ritiene superfluo scendere all'esame dettagliato dei singoli articoli e delle disposizioni in essi contenute. Desidera peraltro richiamare l'attenzione del Ministro sull'articolo 16, e ne dà lettura:

« Quando si tratti di affari che riguardino la competenza di due o più Sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle Sezioni interessate riunite in unica assemblea ».

Questa dizione sembra un po' troppo schematica e tale da poter far sorgere alcuni dubbi circa la sua interpretazione ed applicazione. Non ha potuto presentare al riguardo tempestiva proposta di emendamento, essendo stato incaricato solo in un secondo tempo di riferire sul disegno di legge; comunque, propone la seguente nuova dizione, che conserva sostanzialmente il concetto e risponde anzi più praticamente a quanto, di fatto, il Ministro sta applicando:

« Spetta al Presidente del Consiglio Superiore, su richiesta delle Sezioni interessate o di iniziativa, giudicare se un determinato affare riguardi la competenza di due o più Sezioni. In caso affermativo il Presidente ordina la riunione in unica assemblea delle Sezioni interessate e designa il presidente dell'assemblea stessa ».

Desidera, concludendo, affermare che il disegno di legge è veramente organico e merita piena approvazione.

MORELLI BASILIDE ricorda che il disegno di legge in esame trae origine dagli accresciuti compiti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dall'intento di armonizzare il funzionamento del più importante organo tecnico consultivo con le istituzioni corporative e sindacali.

Ringrazia il Ministro Gorla per la attuata inclusione nel Consiglio della rappresentanza del Partito e di quelle confederali. A suo avviso i vice presidenti delle Corporazioni più interessate, dovrebbero partecipare di diritto al Consiglio Superiore.

Gradirebbe inoltre che per la Confederazione dei lavoratori dell'industria e per quella degli industriali, il numero dei rappresentanti venisse elevato a cinque, quante cioè sono le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sezioni in cui si divide il Consiglio Superiore, per delegarvi persone particolarmente competenti nelle varie branche industriali e dei pubblici servizi che in senso nazionale maggiormente interessano l'attività produttiva, i trasporti e le comunicazioni.

In linea subordinata, propone che il rappresentante del Partito e quello di ciascuna Confederazione partecipino alle adunanze delle singole Sezioni e dei rispettivi Comitati.

Raccomanda infine che siano invitati, caso per caso, ai lavori delle Sezioni e dei Comitati, i rappresentanti delle Federazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori (con particolare riguardo alle Associazioni dell'edilizia, acqua, elettricità e comunicazioni interne), in modo che l'esame dei problemi possa essere compiuto col contributo di chi, per la sua stessa funzione sindacale, ben può conoscere l'importanza tecnico-economica e sociale dei problemi stessi che si connettono con lo studio, la progettazione e l'attuazione delle opere pubbliche e lo sviluppo dei pubblici servizi.

GIOVANNINI osserva che in tal modo si verrebbe a trasportare la Corporazione in seno al Ministero dei lavori pubblici. Non può essere d'accordo.

CASALINI fa notare che, incidentalmente, si viene a trattare un argomento che ha importanza molto notevole: quello della competenza, in relazione al valore delle opere pubbliche. Si continua a parlare di decentramento, di snellire le Amministrazioni; ma il numero delle pratiche, dei progetti che si devono sottoporre agli organi centrali dell'Amministrazione aumenta continuamente, perchè il valore di tutte le opere è enormemente accresciuto, e quindi il numero di quelle che rientrano nelle predeterminate competenze è in continuo aumento.

Il Ministro ha, in questo provvedimento, cercato di commisurare meglio la competenza al valore delle opere. L'oratore avrebbe preferito che il tentativo fosse stato più franco.

Comprende benissimo che il momento non è opportuno per un riesame generale perchè il problema è in relazione al valore della lira; ma avrebbe desiderato una soluzione più radicale, nel caso in esame, perchè se non si può affrontare il problema nel suo aspetto generale, si può tentare di risolverlo almeno nei casi particolari.

Per quello che riguarda il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, riconosce che esso ha brillanti tradizioni e ha sempre reso preziosi servizi. Ascrive a suo onore di avere ultimamente, in un articolo, difeso il Consiglio

Superiore dei lavori pubblici, perchè, essendo stato detto, in talune discussioni sulle funzioni delle Corporazioni, che tutti i Consigli Superiori potevano essere senz'altro assorbiti nelle Corporazioni stesse, egli ha fatto osservare che, se vi sono Consigli Superiori le cui funzioni coincidono quasi esattamente con quelle delle Corporazioni, ve ne sono altri, come quello dei lavori pubblici, che hanno anche funzioni di natura giurisdizionale e che non possono essere assorbiti dalle Corporazioni.

Pur essendosi fatto eco di questa necessità, non può tuttavia non rilevare che è assolutamente necessaria una fusione dei nuovi istituti del Regime con gli antichi. Pertanto, se non è opportuna la fusione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle Corporazioni, è assolutamente necessario però un migliore aggancio fra le funzioni del Consiglio Superiore stesso e quelle delle Corporazioni. Il Ministro ha dovuto fare un lavoro paziente di cesello per portare i rappresentanti delle categorie fra i componenti di diritto del Consiglio Superiore. Un ringraziamento gli va quindi dovuto. Occorre notare peraltro che sono state alimentate speranze fuor di luogo.

Vi è da far presente al Ministro, come ha detto il camerata Giovannini, che non si deve trasportare la Corporazione nel Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il che avverrebbe inevitabilmente, se quelle aspirazioni fossero soddisfatte; ma invece bisogna che le Corporazioni e il Consiglio Superiore possano collaborare, ciò che si può ottenere, a suo avviso, solo ammettendo i vice-presidenti delle Corporazioni tecniche entro il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Il Ministro potrà obiettare che v'è una rappresentanza delle Corporazioni, ma l'oratore fa osservare che un funzionario, sia pure di grado elevato, come il Segretario generale, non può rappresentare le Corporazioni.

Si rende conto di tutto il lavoro paziente che ha dovuto fare il Ministro per predisporre il provvedimento in esame; ma, con tutto ciò, egli — come vice-presidente di Corporazione — non poteva non fare il suo rilievo che intende sia costruttivo e non negativo, sopra la necessità assoluta di questo coordinamento tra il Ministero dei lavori pubblici e le Corporazioni.

Naturalmente, il Ministro vedrà, nella sua competenza, come si possa, allo stato attuale, introdurre nella rappresentanza del Consiglio Superiore le Corporazioni interessate.

BEGNOTTI fa presente che, per quanto riguarda l'edilizia, è stata svolta, per l'inclu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sione del vice-presidente di Corporazione nel Consiglio Superiore dei lavori pubblici, una particolare azione per tramite del Ministero delle corporazioni.

Egli naturalmente, non poteva sollevare la questione per gli altri vice-presidenti, che potevano rilevare essi stessi la medesima opportunità; ma è certo che il passo fatto per l'edilizia non ha avuto esito. Egli fa parte presentemente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici come rappresentante dei lavoratori dell'industria; ma, evidentemente, se ne dovrà dimettere, perchè è bene che la rappresentanza nel Consiglio Superiore sia assunta direttamente dalla Confederazione e trova indecoroso rimanere nel Consiglio come rappresentante dei lavoratori, se non vi può stare come vice-presidente di Corporazione. Le risposte avute dal Ministero delle corporazioni lasciavano intravedere la possibilità di una soluzione. Comunque, ritiene strano che siano proprio le Corporazioni direttamente interessate ad essere escluse.

Non ha difficoltà ad affermare che in questi organi consultivi non devono trovarsi rappresentanze sindacali, ma bensì rappresentanze corporative. Ammette che nell'Istituto di previdenza sociale o nell'Istituto nazionale delle assicurazioni vi sia la rappresentanza dei sindacati, in quanto si tratta di istituti che hanno una base di azione sul terreno sindacale; ma negli organi, i compiti dei quali investono problemi ed interessi attinenti a più categorie dello stesso ramo produttivo, è evidentemente più indicata la rappresentanza dell'organo corporativo. Quanto meno, si chieda alla Corporazione una rappresentanza corporativa, che può essere espressa o attraverso il vice-presidente, o attraverso rappresentanti del Partito o delle associazioni in seno alla Corporazione.

Bisogna convincersi che la Corporazione esiste e quindi non può che rammaricarsi che nel Consiglio Superiore dei lavori pubblici non sia stata introdotta quella rappresentanza corporativa che, con una intesa migliore tra i Ministri, si sarebbe potuta inserire.

GORLA, *Ministro per i lavori pubblici*, pone in evidenza che la riforma degli organi consultivi in materia di opere pubbliche rappresenta una necessità, in quanto il vigente ordinamento, che risale al 1931, è stato superato dagli eventi. L'attuale composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici si basa precipuamente sulla competenza dell'assemblea generale, che è la riunione delle quattro Sezioni che compongono il Consiglio.

Il Consiglio è costituito dagli ispettori generali del Genio civile e dai funzionari di gra-

do IV del Ministero dei lavori pubblici e dalle rappresentanze di quasi tutte le altre Amministrazioni, in quanto il Consiglio ha competenza per le opere pubbliche di quasi tutte le Amministrazioni dello Stato.

Il funzionamento ha dato luogo a vari rilievi. Argomenti tecnici, di tecnica specifica, portati ad una assemblea di oltre cento persone, eterogeneamente costituita, venivano trattati non con quella profondità che si richiede per interessi così gravi. Numerosi dei vari affari portati alla discussione non erano seguiti, in questa assemblea, che da un piccolissimo numero di presenti, per cui questioni di alto interesse per lo Stato non avevano quella trattazione solenne che era necessaria. Erano, sì, studiati profondamente dal Relatore o dalla Commissione relatrice; ma l'Assemblea non discuteva e si limitava a prendere atto delle conclusioni del Relatore.

Vi era poi una lacuna che è stata risolta l'anno scorso con l'inclusione di un rappresentante del Partito e della rappresentanza delle Associazioni sindacali, che prima non c'erano.

L'ordinamento corporativo, quando fu attuata la precedente riforma, non aveva ancora raggiunto un grado di sviluppo tale da consigliare l'introduzione della rappresentanza corporativa in seno al Consiglio Superiore. Oggi invece si è avvertita questa necessità, anzi essa venne tradotta in pratica nell'ultimo ritocco alla composizione del Consiglio Superiore attuato nel 1941, coll'inclusione del rappresentante del Partito e di alcune Confederazioni sindacali.

La causa ultima che ha determinato a rivedere tutta la materia è stata l'approvazione della legge urbanistica e, quindi, la necessità di creare una Sezione che trattasse questa materia, Sezione alla quale si è attribuita anche la competenza edilizia, per affinità.

Quindi dall'insieme di tutte queste necessità è scaturito l'attuale disegno di legge.

Che cosa contenga di diverso questo ordinamento rispetto al precedente è stato illustrato dal camerata Relatore, che il Ministro ringrazia. Ma vi sono alcuni punti che è bene sottolineare.

Innanzitutto si è voluto ovviare agli inconvenienti dell'assemblea generale. Si è limitata la sua competenza all'esame di questioni generali, cioè di questioni che richiedono la presenza dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni. All'infuori che per questi compiti l'intervento dell'assemblea generale è inutile perchè il lavoro del Consiglio Superiore è bene sia svolto dai tecnici, nell'organo più

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

adatto, che è la Sezione, formata dai rappresentanti competenti, nelle varie materie. In tal modo la Sezione viene ad assumere l'importanza che aveva prima l'assemblea generale, col vantaggio che i suoi componenti sono in grandissima parte degli esperti nella materia che viene discussa.

Ma occorre anche snellire il funzionamento di questo istituto; e per questo ha soccorso una esperienza che già esisteva: quella dei Comitati permanenti.

Vi sono argomenti che devono essere esaminati dal Consiglio Superiore, ma che non hanno importanza tale da dovere essere trattati dalla Sezione o dall'assemblea generale. Ora, il Comitato permanente può sbrigare giornalmente tutte queste piccole questioni che hanno bisogno di essere risolte correntemente.

Vi è poi da sottolineare l'adeguamento delle rispettive competenze dei diversi gradi, nell'esame degli affari.

Giustamente il camerata Casalini ha osservato che lo spostamento della competenza per l'importo dei lavori avrebbe dovuto essere affrontato con più coraggio, per adeguare la competenza stessa all'effettivo attuale costo delle opere. Questo tentativo era, in verità, stato fatto dal Ministero dei lavori pubblici; ma non ha sortito esito positivo per le osservazioni -- che del resto erano giuste -- della Finanza e del Consiglio di Stato.

La riforma contiene anche un rafforzamento della competenza degli Ispettorati compartimentali. Poichè è parso che la funzione degli Ispettorati effettivamente sussiste, si è voluto dare ad essi una maggiore consistenza affinchè esercitino azione di controllo e di incitamento degli uffici periferici del Genio civile, i quali rimangono la base dell'ordinamento.

Spiegate le ragioni del provvedimento, rimane da vedere la composizione del Consiglio.

Rivendica la paternità della proposta di introdurre nel Consiglio i rappresentanti del Partito e delle Confederazioni sindacali.

Accenna alla opportunità che il numero dei componenti del Consiglio non risultasse troppo elevato mentre tutte le Amministrazioni chiedevano di aumentare il numero dei propri rappresentanti.

Per disposizione superiore venne stabilito di limitare a 100 i componenti il Consiglio.

Ne derivò la conseguenza che si dovette ridurre il numero dei rappresentanti delle varie Amministrazioni anzichè aumentarlo, tanto più che l'istituzione della nuova Sezione urbanistica richiede di necessità l'introduzione di un certo numero di esperti in questa materia.

Non crede di dover prendere posizione di fronte alla domanda se nel Consiglio Superiore debba entrare la rappresentanza dei Sindacati o delle Corporazioni. Personalmente desidererebbe la collaborazione di entrambi. Al Ministero delle corporazioni, come a tutti gli altri Ministeri, era stato assegnato un determinato numero di rappresentanti. Spettava al Ministero delle corporazioni dire se questa rappresentanza dovesse essere costituita da funzionari o da elementi delle Corporazioni. Il Ministero ha costituito la sua rappresentanza con alcuni funzionari e col Segretario del Consiglio delle Corporazioni.

Personalmente sarebbe lieto di una più intima collaborazione fra le Corporazioni e il Consiglio Superiore. Ma nel caso attuale, esulava dalla sua possibilità il dire la parola definitiva in merito a chi doveva rappresentare il Ministero delle corporazioni.

Rispondendo al camerata Morelli che vorrebbe aumentare la rappresentanza delle Confederazioni sindacali, si riporta alle dichiarazioni già fatte circa il numero dei componenti il Consiglio bloccato in 100 membri. Rileva che per il funzionamento dell'Istituto si deve assicurare la partecipazione degli ispettori generali del Genio civile sui quali grava tutto il lavoro.

Alla obiezione che gli enti che hanno un solo rappresentante non possono partecipare ai lavori delle varie Sezioni risponde che è in facoltà del Ministro e del Presidente del Consiglio Superiore ammettere detti rappresentanti a partecipare alle riunioni di più Sezioni. Basterà che essi lo chiedano.

Rimane l'ultima questione, quella della inclusione nel Consiglio Superiore dei vice-presidenti di Corporazione. Ha già spiegato le ragioni per le quali essi non sono stati compresi nell'attuale ordinamento.

Però, qualora la Commissione ritenesse che i vice-presidenti delle Corporazioni, o meglio di alcune Corporazioni, sia utile che partecipino ai lavori del Consiglio Superiore, le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame lo consentono. Il Ministro ha la facoltà di invitare questi camerati a prendere parte, anche in modo permanente, ai lavori del Consiglio Superiore.

La Commissione può tranquillamente approvare questo disegno di legge la cui compilazione è stata particolarmente laboriosa. È indubitabile che la sistemazione proposta rappresenta qualche miglioramento rispetto alla precedente.

Circa la proposta del Relatore di modificare la formulazione dell'articolo 16, non ha

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nulla in contrario ad accettare il testo da lui proposto. Non può accettare però le parole finali: « e designa il presidente dell'assemblea stessa », perchè trova quest'ultima parte superflua.

CASALINI ritiene che, per circondare la partecipazione dei vice-presidenti di Corporazione del prestigio inerente alla funzione, sarebbe opportuno, anche senza sancire l'appartenenza di diritto, introdurre nel disegno di legge semplicemente un inciso in cui si dica che i vice-presidenti di determinate Corporazioni possono intervenire alle sedute del Consiglio Superiore e delle relative Sezioni.

Pensa che questa sua proposta, la quale non sarebbe altro che la traduzione in atto delle dichiarazioni fatte ora dal Ministro, raggiungerebbe perfettamente lo scopo. Preferirebbe questa soluzione a quella proposta dal Ministro.

PALA premette che, pur non essendo particolarmente interessato, in quanto non è uno di quei vice-presidenti di Corporazione che avrebbero una qualche ragione di intervenire alle sedute del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, perchè la sua materia ne esula quasi completamente, tuttavia si sente spinto ad interloquire per rilevare che il problema avrebbe dovuto essere risolto non tanto attraverso il Ministero delle corporazioni, sotto il profilo della sua rappresentanza; quanto, piuttosto, in sede di trattative tra le Corporazioni e il Ministro dei lavori pubblici. La rappresentanza sindacale in seno al Consiglio Superiore dei lavori pubblici non ha diritto di esservi; avrebbe invece avuto ampio diritto di esservi la rappresentanza di alcune Corporazioni, di quelle, almeno, che corrispondono alla materia che il Consiglio deve trattare.

Visto che il Ministero delle corporazioni non ha ritenuto di riconoscere che la maturità corporativa dello Stato sia arrivata a tal punto da poter immettere la rappresentanza delle Corporazioni in seno al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non crede sia il caso di ricorrere alla porta di servizio per farvi entrare i vice-presidenti delle Corporazioni. Se mai, questi vice-presidenti si possono ritenere onorati di rispondere all'invito che viene loro fatto, quando si tratta di determinate materie. Allora il problema è un altro: è un atto di delicatezza, di cameratismo e di sensibilità per cui, nel momento in cui il Ministro dei lavori pubblici invita a partecipare alla seduta del Consiglio Superiore, il vice-presidente di Corporazione invitato non si deve sentire per nulla menomato nel corrispondere all'invito e nel dare la sua collaborazione più cordiale.

Non vorrebbe, perciò, che altre formule fossero introdotte nel disegno di legge.

GIOVANNINI, rileva che il fatto che il Ministro dei lavori pubblici ha ritenuto di rivolgersi al Ministero delle corporazioni per conoscere quali debbano essere i rappresentanti delle Corporazioni ripete l'errore che qualcuno ha definito: « l'equivoco della sede ». Il fatto, cioè, che le Corporazioni abbiano la sede nel Ministero delle corporazioni induce a ritenere che esse siano organi tecnici del Ministero delle corporazioni. Questo è profondamente errato, perchè le Corporazioni sono organi dell'Amministrazione dello Stato e la loro funzione consultiva è aperta a tutte le Amministrazioni.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, osserva che spetta al Ministero delle corporazioni disciplinare e regolare il funzionamento delle Corporazioni.

GIOVANNINI trova ciò esatto dal punto di vista formale. Ma sta di fatto che le Corporazioni sono organi politici, in funzione tecnica, dello Stato fascista; e bisognava quindi distinguere fondamentalmente la loro rappresentanza in seno al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, da quella burocratica del Ministero delle corporazioni.

Il Ministero delle corporazioni ha deciso ovviamente per i propri funzionari come un qualunque altro Ministero; ma questo è appunto quello che si sente chiamare « l'equivoco della sede ».

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, osserva a proposito delle obiezioni sollevate dal Consigliere nazionale Casalini, che le Corporazioni, le quali rappresentano un istituto caratteristico dell'ordinamento fascista corporativo dello Stato, o devono entrare a vele spiegate nel Consiglio Superiore, oppure è preferibile che non entrino. Le mezze misure non possono essere adottate. Ecco la ragione per cui il disegno di legge è stato così congegnato. D'altro canto, la durata del provvedimento in esame non sarà eterna.

Quello che si può fare fin d'ora è questo: il Ministro dei lavori pubblici inviterà i vice-presidenti delle Corporazioni dell'acqua, gas, elettricità, dell'edilizia e delle comunicazioni interne a partecipare in modo permanente ai lavori del Consiglio Superiore.

FANTUCCI rileva che il Ministro ha precedentemente fatto notare che è in sua facoltà di poter chiamare altri esperti a partecipare alle riunioni. Su questo punto desidera fare osservare che il numero rimane chiuso per modo di dire, perchè le Sezioni potranno divenire pletoriche come avviene già per le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Corporazioni, dove si vede un numero stragrande di partecipanti appunto per la presenza dei tecnici. Ritiene che l'inconveniente debba essere eliminato per quanto riguarda il Consiglio dei lavori pubblici.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, assicura che l'inconveniente non si verificherà. Gli esperti saranno chiamati solo per funzioni specifiche.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli da 1 a 3).

ART. 4.

L'assemblea generale del Consiglio Superiore è costituita da tutti i componenti indicati all'articolo precedente.

Intervenendo personalmente, il Ministro dei lavori pubblici presiede l'assemblea.

CASALINI propone di aggiungere, dopo il primo capoverso, il seguente:

« I vice-presidenti delle Corporazioni: delle costruzioni edili, dell'acqua, gas ed elettricità, delle industrie estrattive, delle comunicazioni interne e dei combustibili liquidi e carburanti possono intervenire sia alle riunioni dell'assemblea generale che a quelle delle Sezioni del Consiglio Superiore ».

GIOVANNINI e BEGNOTTI si associano.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, dichiara di non poter accettare l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 4 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approvano pure gli articoli da 5 a 15).

ART. 16.

Quando si tratta di affari che riguardino la competenza di due o più Sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle Sezioni interessate riunite in unica assemblea.

Ricorda che su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento dal Relatore Bertagna:

« Spetta al Presidente del Consiglio Superiore, su richiesta delle Sezioni interessate o di iniziativa, giudicare se un determinato affare riguarda la competenza di due o più sezioni. In caso affermativo il Presidente ordina la riunione in unica assemblea delle Sezioni interessate e designa il presidente dell'assemblea stessa ».

Ricorda altresì che il Ministro dei lavori pubblici ha accettato l'emendamento, salvo l'ultima parte: « e designa il presidente dell'assemblea stessa ».

Pone ai voti l'articolo 16 con il detto emendamento modificato dal Ministro.

(È approvato — Si approvano pure i rimanenti articoli).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Sovvenzione di esercizio per la navigazione sul lago d'Iseo. (2036-B)

ART. 1.

È accordata alla « Impresa Sebina di Navigazione » un sussidio di lire 46.500 (lire quarantaseimilacinquecento) in corrispettivo del pubblico servizio di navigazione sul lago d'Iseo eseguito dall'Impresa medesima durante il periodo 1° luglio 1940-XVIII-30 giugno 1941-XIX.

ART. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1941-42 e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze, potrà essere concesso alla Società, per il servizio di cui all'articolo 1, un sussidio annuo pari al disavanzo di esercizio ed in misura non eccedente il limite massimo di lire 46.500.

Il sussidio sarà corrisposto, previ i necessari accertamenti, volta per volta, al termine di ogni esercizio finanziario.

ART. 3.

Ai pagamenti di cui agli articoli precedenti si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1941-42 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 721, concernente il prolungamento obbligatorio dell'orario del personale addetto agli uffici esecutivi postali e telegrafici. (2052)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 721, concernente il prolungamento obbligatorio dell'orario del personale addetto agli uffici esecutivi postali e telegrafici.

Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. (2127)

ART. 1.

Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico:

Categoria A. — Ascensori adibiti al trasporto di persone;

Categoria B. — Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;

Categoria C. — Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

Categoria D. — Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a chilogrammi 25;

Categoria E. — Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Le norme della presente legge non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.

Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.

ART. 2.

Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del Prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.

La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costrut-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tivo e con le modalità stabilite nel regolamento.

La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria *A*, *B* ed *E*, ogni due anni per i montacarichi di categoria *C* ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria *D*.

ART. 3.

Ogni ascensore di categoria *A*, *B* ed *E* deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento. I montacarichi di categoria *C* devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di categoria *D* ogni quattro anni.

Il rinnovo della licenza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.

È in facoltà del Prefetto di ordinare in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.

Il proprietario dello stabile in cui è impiantato l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apposti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore, in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente.

ART. 4.

Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perchè siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.

Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali delle ispezioni periodiche e straordinarie debbono essere annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato dal regolamento.

Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero

di matricola corrispondente a quello indicato sul libretto.

La spesa per il libretto e per la targa è a carico del proprietario.

ART. 5.

Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

ART. 6.

Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo Reale del Genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'Ispettore generale partimentale del Genio civile.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.

La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

Spetta esclusivamente all'Ispettorato corporativo di eseguire a mezzo degli Ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.

Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono di regola al collaudo ed alle ispezioni gli ingegneri del Corpo Reale del Genio civile.

Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella A) annessa alla presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel numero 34-13 della tabella di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926-V, n. 2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1928-VI, n. 188.

Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa.

Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso delle Amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli Istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di uffici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.

Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale.

Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa medesima.

ART. 8.

Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie eseguite da funzionari del Corpo Reale del Genio civile spettano all'Erario, al quale vanno versate anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore od il montacarichi, escluse le Amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla presente legge.

Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente articolo 6, dagli ispettori dell'Ispettorato corporativo.

Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni sono dovute all'Ente le contribuzioni fissate nel regolamento dell'Ente medesimo, nella misura

che sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B.

ART. 9.

È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

È inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.

Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69 tabella A) annessa al Regio decreto 7 agosto 1936-XIV, numero 1720.

ART. 10.

Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti nell'articolo 1 della presente legge, si applicano le norme emanate ai termini dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, numero 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569, e dell'articolo unico del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388.

ART. 11.

Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del Prefetto è punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire tremila.

Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire duemila.

ART. 12.

Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate a norma dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con quelli per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, sentito anche il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE DOVUTE PER LA LICENZA D'IMPIANTO E QUELLA DI ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | TASSA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (Categoria A) | L. 1200 — |
| | per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) | » 150 — |
| 2 | Licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (Categoria B) | » 1200 — |
| | per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) | » 150 — |
| 3 | Licenza per l'impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (Categoria C) | » 600 — |
| | per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale) | » 100 — |
| 4 | Licenza per l'impianto dei montacarichi a motore, adibiti al trasporto di sole cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a chilogrammi 25 (Categoria D) | » 300 — |
| | per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale) | » 50 — |
| 5 | Licenza per l'impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (Categoria E) | » 2400 — |
| | per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) | » 250 — |

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER IL COLLAUDO DI PRIMO IMPIANTO E PER LE ISPEZIONI PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUTO | CONTRIBUTO |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (Categoria A) | L. 150 — |
| | per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) | » 80 — |
| 2 | Collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (Categoria B) | » 150 — |
| | per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) | » 80 — |

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

| Numero d'ordine | INDICAZIONI DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUTO | Contributo |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (Categoria C) | L. 100 — |
| | per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) | » 65 |
| 4 | Collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore, adibiti al trasporto di sole cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a chilogrammi 25 (Categoria D) | » 80 — |
| | per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto) | » 50 — |
| 5 | Collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (Categoria E) | » 200 — |
| | per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Prefetto). | » 100 — |

Quando per il collaudo di primo impianto o per le ispezioni periodiche o straordinarie il funzionario incaricato debba recarsi fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuto, in aggiunta a quanto sopra stabilito, l'importo delle spese di viaggio in prima classe a tariffa intera per il percorso in ferrovia, tramvia o autoservizi in servizio pubblico e la indennità di lire 1 per ogni chilometro di percorso su strade ordinarie. Qualora il funzionario sia obbligato per la esecuzione del collaudo o della ispezione a pernottare fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuta inoltre una indennità di lire 25 per ciascuna notte di pernottamento.

Se in occasione di una gita al di fuori del capoluogo di provincia di residenza il funzionario incaricato collauda od ispeziona più di un ascensore o montacarichi, i rimborsi spese e le indennità di cui al precedente comma vanno ripartiti, tra i vari proprietari interessati, in un numero di quote, di uguale importo, pari al numero degli impianti collaudati od ispezionati.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, recante norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada. (2062)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, recante norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada, con la seguente modificazione: all'articolo 2, lettera D), n. 1°), sono aggiunte in fine le parole: e delle industrie produttrici di energia elettrica.

Modifica della composizione della Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche. (2104)

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, è sostituito il seguente:

« Contro la determinazione dell'Amministrazione che nega od accorda parzialmente la revisione, è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

A dar parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale fanno parte:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato, quale presidente;

b) un consigliere della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato;

d) quattro componenti tecnici del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

e) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

f) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

g) l'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto ai servizi dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

h) un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato;

i) un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

l) un rappresentante della Federazione fascista di categoria a cui appartiene il ricorrente;

m) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, da destinarsi dal Ministero competente o dall'ente pubblico non statale interessato, secondo i casi.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate da apposito ufficio, al quale potranno essere destinati un funzionario del ruolo amministrativo dell'Amministrazione Centrale dei lavori pubblici, quattro dei ruoli degli ingegneri e dei geometri del Genio civile ed uno della Ragioneria generale dello Stato.

Le riunioni sono valide con l'intervento di due terzi dei componenti.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei ricorrenti, i quali all'uopo verseranno in apposito conto corrente postale le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti.

Le erogazioni saranno disposte con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici ».

Modificazione all'articolo 16 del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, concernente la forza in congedo della Milizia nazionale della strada. (2105)

ARTICOLO UNICO.

Il limite di età previsto dall'articolo 16 del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, nu-

mero 633, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 114, per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito arruolabili nella forza in congedo della Milizia nazionale della strada, è ridotto a 34 anni.

Promozione straordinaria per merito di guerra sul campo agli appartenenti alla Milizia Nazionale Portuaria. (2106)

ARTICOLO UNICO.

Le promozioni per merito di guerra dei militi scelti e dei militi della Milizia Nazionale Portuaria possono essere conferite, durante l'attuale periodo di guerra, anche da Comandi mobilitati con decorrenza dalla data del fatto d'arme che ha motivato la promozione.

Proroga dei termini convenzionali stabiliti per le costruzioni e trasformazioni di navi destinate a servizi sovvenzionati. (2108)

ARTICOLO UNICO.

I termini fissati nelle convenzioni attualmente in vigore con le aziende concessionarie di servizi marittimi sovvenzionati per la costruzione, per la trasformazione o per l'entrata in esercizio di navi destinate ai detti servizi possono essere prorogati sino a quattro anni dopo la cessazione della guerra mediante decreto del Ministro per le comunicazioni, il quale inoltre stabilirà, nei singoli casi, di quali altri obblighi previsti dalle convenzioni si debba ugualmente intendere prorogato l'adempimento, se ed in quanto si tratti di obblighi dipendenti dall'entrata in servizio delle navi di cui sopra.

Il Ministro per le comunicazioni ha altresì facoltà di riaprire i termini che siano scaduti in periodo successivo al 1° dicembre 1941-XX e di fissarne dei nuovi nei limiti e con le modalità indicate nel precedente comma.

Costituzione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. (2111)

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX è costituito in Roma, con sede presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, un Ente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di diritto pubblico, dotato di propria personalità giuridica, con la denominazione di « Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche ».

ART. 2.

L'Istituto provvede:

a) all'assistenza sanitaria indiretta a favore dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici e delle loro famiglie;

b) all'educazione ed istruzione di orfani di ricevitori e gerenti postali e telegrafici e di agenti rurali, deceduti in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sia curandone l'ammissione in convitto sia concedendo sussidi scolastici;

c) all'accoglimento, secondo le disponibilità di bilancio, dei figli dei ricevitori, dei gerenti e dei supplenti postali e telegrafici, e degli agenti rurali, aventi età non inferiore a sei anni e non superiore ai dodici anni, nelle colonie estive gestite dall'Istituto;

d) alla concessione di sussidi in favore degli agenti rurali, nei casi di malattie acute con conseguente assenza dal servizio e dopo il trentesimo giorno, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi;

e) ad altre forme di assistenza deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro delle comunicazioni d'intesa col Ministro delle finanze.

CAPO II.

ASSISTENZA SANITARIA

ART. 3.

Sono iscritti all'assistenza sanitaria tutti i ricevitori ed i gerenti postali e telegrafici, i quali debbono versare all'Istituto un contributo mensile di lire sei.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi concorre alla spesa per l'assistenza sanitaria con una somma annua pari all'importo complessivo dei contributi degli iscritti.

CAPO III.

GESTIONE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ORFANI E COLONIE ESTIVE

ART. 4.

Sono iscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali e tele-

grafici, e gli agenti rurali, i quali debbono versare all'Istituto i seguenti contributi mensili: di lire 6 per i ricevitori o gerenti di prima classe; di lire 5.50 per i ricevitori o gerenti di seconda classe; di lire 3.50 per i ricevitori o gerenti di terza classe; di lire 3.50 per gli agenti rurali con retribuzione eccedente le annue lire 4000 lorde e di lire 2.50 per gli altri agenti rurali.

I supplenti postali e telegrafici possono partecipare ai benefici delle colonie estive versando un contributo mensile di lire 1.50.

CAPO IV.

SUSSIDI AGENTI RURALI

ART. 5.

Sono iscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali, i quali debbono versare all'Istituto i contributi mensili di lire 2 per gli agenti rurali con remunerazione superiore a lire 3000 annue lorde; lire 1.50 per quelli con remunerazione dalle lire 1500 alle lire 3000; lire 0.50 tutti gli altri.

CAPO V.

PROVENTI E NORME

ART. 6.

All'Istituto è devoluto l'importo annuo dell'aggio del 0.25 per cento spettante all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie e alle agenzie.

ART. 7.

Le norme per l'attuazione delle singole provvidenze di cui all'articolo 2 saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le comunicazioni.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare contributi straordinari a carico degli iscritti alle varie gestioni quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri delle gestioni stesse. Tale deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione dei Ministri delle comunicazioni e delle finanze.

Il Consiglio stesso può accettare oblazioni e contributi eventuali da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e di altri enti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CAPO VI.

NORME COMUNI ALLE VARIE GESTIONI

ART. 8.

L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Esso inoltre gode dell'esenzione delle tasse postali telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti postali ed il servizio delle riscossioni ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto e i documenti che le corredano sono esenti dalle tasse di bollo.

ART. 9.

I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto può procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.

ART. 10.

L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidate alla Regia Avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie di procedura civile relative alla notifica degli atti e alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 11.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio.

ART. 12.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministro delle comunicazioni.

Il Ministro ha facoltà di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli ed anche, previo il parere del Consiglio di Stato, di sciogliere l'amministrazione per gravi irregolarità.

Sono trasmessi al Ministro i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.

Il presidente riferisce annualmente al Ministro delle comunicazioni sull'opera svolta dall'Istituto e sul bilancio. La relazione è allegata a quella annuale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

ART. 13.

I contributi ordinari e straordinari dovuti all'Istituto a norma della presente legge sono esenti da imposte, tasse o diritti.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede a ritenere le corrispondenti somme sulle retribuzioni mensili dovute ai suoi dipendenti ed a versarne contemporaneamente l'importo all'Istituto.

ART. 14.

A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX le gestioni, alle quali l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici provvede per le materie contemplate nella presente legge passano nello stato attivo e passivo in cui si trovano e con tutti i rapporti giuridici ad esse inerenti all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche per i compiti a questo affidati dalla presente legge.

Con decreto del Ministro delle comunicazioni da emanarsi d'intesa col Ministro delle finanze e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sarà stabilita la quota di patrimonio da devolvere all'Istituto di cui alla presente legge.

ART. 15.

Con decreto Reale da emanare ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze, saranno emanate le norme integrative e complementari necessarie per rendere applicabile la presente legge anche nei confronti del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dell'Africa Italiana.

ART. 16.

Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da assoggettare all'approvazione del Ministro delle comunicazioni e del Ministro delle finanze, saranno stabilite la dotazione organica, le norme di assunzione e lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

titolo e di previdenza per il personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento dell'Istituto.

ART. 17.

Fino all'entrata in vigore del regolamento organico da stabilire per l'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, ai sensi del precedente articolo 16, alle esigenze dell'Istituto stesso sarà provveduto col personale in servizio presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il mantenimento in servizio del personale di cui al precedente comma ha carattere provvisorio e non costituisce comunque titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. Il personale medesimo non può fruire di trattamento economico più favorevole di quello di cui risulti organicamente provvisto alla data di soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il personale stesso, peraltro, può essere assunto dall'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al primo comma.

Il personale che non venga assunto ai sensi del precedente comma sarà liquidato con le norme vigenti.

ART. 18.

Le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

La presente legge avrà vigore dal 28 ottobre 1942-XX.

Costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici. (2112)

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX è costituito, in Roma, con sede presso la Direzione Generale delle poste e dei telegrafi, un Ente di diritto pubblico, dotato di propria personalità giuridica, con la denominazione « Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici ».

ART. 2.

L'Istituto provvede:

- a) all'amministrazione della Cassa mutua cauzioni per le cauzioni dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici;
- b) all'amministrazione delle cauzioni delle agenzie postali e telegrafiche;
- c) al trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici;
- d) all'indennità di licenziamento ai supplenti e ai gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche;
- e) al trattamento di quiescenza al personale ausiliario, con contratto a termine, dell'Amministrazione postale e telegrafica;
- f) all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprietà dell'Amministrazione postale e telegrafica nelle ricevitorie postali, presso gli agenti rurali, gli accollatari e procaccia;
- g) alla gestione dei fondi di riposo e di decesso;
- h) all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate;
- i) all'eventuale esercizio di scuole professionali allo scopo di formare gli impiegati e tecnici per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
- l) alla eventuale gestione case postelegrafonici, e ad altre forme di attività deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro delle finanze.

Per le gestioni di cui alle lettere a) e b) sarà tenuto un bilancio unico, separato da quello delle gestioni di cui alla successive lettere.

Le spese generali d'amministrazione sono ripartite fra i due bilanci in proporzione delle rispettive entrate annuali.

ART. 3.

L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Esso inoltre gode della esenzione delle tasse postali e telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti ed il servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto ed i documenti che le corredano sono esenti da tasse di bollo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto può procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il ricupero dei propri crediti.

ART. 5.

L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidate alla Regia Avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie del Codice di procedura civile relative alla notifica degli atti e delle sentenze e alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

ART. 6.

L'Amministrazione delle poste e telegrafi concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio, e di valersi dell'opera di propri funzionari di ruolo, comandati nei limiti numerici e di grado da stabilire mediante decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto col Ministro delle finanze.

ART. 7.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministro delle comunicazioni.

Il Ministro ha facoltà di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e di sciogliere l'Amministrazione per gravi irregolarità.

Sono trasmessi al Ministro i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.

Il Presidente riferisce annualmente al Ministro sull'opera svolta dall'Istituto e sul bilancio. La relazione è allegata a quella annuale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

ART. 8.

Il presidente dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, in qualità di membro effettivo, in sostituzione del Consigliere di Stato, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

CAPO II.

CASSA MUTUA CAUZIONI

ART. 9.

Alla Cassa mutua cauzioni sono iscritti tutti i ricevitori e gerenti postali e telegrafici.

ART. 10.

La Cassa mutua cauzioni garantisce l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dalle responsabilità incontrate da ogni iscritto in dipendenza delle sue funzioni e nei limiti della cauzione dovuta.

La garanzia ha inizio dal giorno in cui l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi accerta che sono stati effettuati i versamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo seguente.

È in facoltà del presidente dell'Istituto di determinare la retrodatazione della garanzia, non oltre il periodo massimo di trenta giorni, quando i versamenti sono stati effettuati, secondo gli accertamenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con ritardo per cause non attribuibili all'iscritto.

La garanzia non ha luogo se non quando la responsabilità e la valutazione del danno siano riconosciute dall'iscritto e dall'Istituto ovvero dalla Corte dei conti.

ART. 11.

Le entrate della Cassa Mutua cauzioni sono costituite:

a) da una tassa di iscrizione, in contanti e una volta tanto, pari all'1 per cento della cauzione dovuta e degli eventuali complementi;

b) dal 10 per cento delle cauzioni individuali degli iscritti e degli eventuali complementi, pure in contanti e una volta tanto;

c) dall'annua quota a carico dell'Amministrazione postale e telegrafica nella misura del 2 per cento sull'aliquota di cui alla precedente lettera *b)*.

Fino a quando non siano emessi dalla Corte dei conti i decreti di discarico per tutte le gestioni anteriori al 1° luglio 1926-IV, hanno vigore gli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926-IV, n. 897, convertito nella legge 7 aprile 1927-V, n. 495.

ART. 12.

Le somme di cui all'articolo precedente sono così destinate:

quelle di cui alla lettera *a)* alle necessità di altre gestioni dell'Istituto secondo le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

determinazioni del Consiglio di amministrazione;

quelle di cui alla lettera *b*) a costituire conti individuali per ciascun iscritto;

quelle di cui alla lettera *c*), aumentate degli avanzi annui della gestione della Cassa, a costituire un fondo speciale, denominato « Fondo di ripartizione ».

ART. 13.

Le somme pagate dall'Istituto in dipendenza delle responsabilità degli iscritti sono addebitate al conto individuale del responsabile.

Il responsabile, se è mantenuto in servizio, deve rifondere le somme stesse entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto, con l'osservanza dell'articolo 36; se il responsabile cessa dal servizio l'Istituto può recuperare i propri crediti secondo le norme dell'articolo 4.

Il conto individuale è chiuso con la cessazione delle funzioni dell'iscritto. Le somme risultanti a credito sono pagate all'iscritto stesso od ai suoi aventi causa:

a) per l'ammontare del deposito risultante dal conto, in seguito a nulla osta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) per la quota assegnata dal fondo di ripartizione, a norma del successivo articolo 15, dopo che la Corte dei conti avrà pronunciato il discarico definitivo.

Tuttavia la garanzia della Cassa verso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi permane, sino alla pronuncia del discarico definitivo da parte della Corte dei conti.

ART. 14.

Se l'ammontare del deposito risultante dal conto individuale del responsabile è inferiore alla somma pagata dall'Istituto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la differenza è prelevata dal fondo di ripartizione e in caso di insufficienza di questo, dai conti individuali degli altri iscritti.

ART. 15.

Alla chiusura di ciascun conto individuale sarà assegnata a credito dell'iscritto una quota del fondo di ripartizione, non eccedente la ragione del 6 per cento annuo, sull'ammontare del deposito risultante dal conto stesso, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

CAPO III.

CAUZIONI AGENZIE

ART. 16.

L'Istituto garantisce l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dalle responsabilità incontrate dai concessionari delle agenzie postali e telegrafiche, nei limiti delle relative cauzioni da prestare all'Istituto a norma degli articoli seguenti.

ART. 17.

La cauzione che i concessionari delle agenzie postali e telegrafiche sono tenuti a prestare all'Istituto, deve essere pari al doppio della retribuzione ad essi assegnata, con un minimo di lire 5,000.

La cauzione deve essere costituita, fino al limite di lire 5,000 mediante deposito in denaro, infruttifero per il depositante, e per le somme eccedenti, mediante titoli di Stato.

Tuttavia è in facoltà dell'Istituto di accettare per le somme eccedenti le lire 5,000 altra idonea garanzia determinandone le condizioni.

ART. 18.

Per le agenzie postali e telegrafiche non retribuite, istituite in alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, nelle quali i servizi sono limitati alla accettazione e consegna della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, all'accettazione e alla consegna di telegrammi, ed alla vendita di carte valori postali acquistate dal concessionario con denaro proprio, la cauzione in denaro infruttifero per il depositante, da versarsi all'Istituto, è stabilita in lire 2,000 non aumentabili.

ART. 19.

Per le agenzie telegrafiche retribuite, non istituite in alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, la cauzione iniziale da versarsi in denaro infruttifero per il depositante, è stabilita in lire 500.

Compiuto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui l'istituzione ha avuto luogo, la cauzione è soggetta ad aumenti periodici in modo che corrisponda al decimo degli introiti fatti dall'agenzia nell'esercizio finanziario precedente, con un massimo di lire 5000 detratte dagli introiti le frazioni di centinaia di lire.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 20.

La garanzia di cui all'articolo 16 ha inizio dal giorno in cui viene effettuato il versamento della cauzione ed ha termine con il cessare della concessione.

La garanzia non ha luogo se non quando la responsabilità e la valutazione del danno siano riconosciute dal concessionario e dall'Istituto, ovvero accertate dalla competente Corte dei conti.

Il rimborso della cauzione si effettua in seguito a determinazione del direttore generale delle poste e dei telegrafi, vistata dalla Corte dei conti.

CAPO IV.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
AI RICEVITORI

ART. 21.

L'Istituto corrisponde un trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici, nominati dal 1° luglio 1936-XIV, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle comunicazioni d'intesa col Ministro delle finanze su proposta del presidente in seguito a parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 22.

Ai ricevitori postali e telegrafici, nominati anteriormente al 1° luglio 1936-XIV che hanno cessato o cesseranno dal servizio successivamente a tale data, in età superiore ai 65 anni o per accertata inabilità fisica sopravvenuta tra il 55° ed il 65° anno di età, l'Istituto corrisponde:

a) a coloro che hanno cessato o cesseranno dal servizio dal 1° luglio 1936-XIV al 27 ottobre 1942-XX un sussidio mensile di lire 330 per i ricevitori di prima classe; lire 210 per i ricevitori di seconda classe e lire 150 per quelli di terza classe;

b) a coloro che cesseranno dal servizio dal 28 ottobre 1942-XX: lire 390 per i ricevitori di prima classe, lire 250 per i ricevitori di seconda classe e lire 180 per i ricevitori di terza classe.

I sussidi di cui al precedente comma saranno ridotti a due terzi se la ricevitoria è conferita in successione al coniuge del ricevitore o ad un figlio celibe o ad una figlia nubile del medesimo, ma spetta per intero in caso di morte del coniuge succeduto nella ricevitoria, in caso di cessazione dello stesso coniuge senza diritto a sussidio e quando il figlio o la figlia contraggono matrimonio.

Nel caso di morte del ricevitore durante il servizio o dopo la cessazione dal servizio medesimo con diritto al sussidio di cui sopra, alla vedova, cui non sia stata conferita ricevitoria per successione, spettano i due terzi del sussidio stesso; in mancanza della vedova il sussidio spetta soltanto per metà agli orfani minorenni per tutta la durata della minorità. Per le orfane la corresponsione del sussidio cessa anche durante la minorità in caso di matrimonio.

Se la ricevitoria è conferita in successione ad un figlio celibe o ad una figlia nubile, alla vedova spetta un terzo del sussidio; detto sussidio sarà aumentato ai due terzi se il figlio o la figlia contraggono matrimonio.

La vedova del ricevitore deceduto in servizio, cui sia stata conferita una ricevitoria per successione cumula, ai fini del sussidio, col periodo di servizio da essa prestato, quello prestato dal marito defunto, ma limitatamente al tempo in cui questo ultimo effettuò il versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 24.

La vedova, che, succeduta in una ricevitoria dopo il 1° luglio 1936-XIV, non acquisti il diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 21, avrà diritto dalla data della cessazione del suo servizio, al sussidio che le sarebbe spettato se non fosse succeduta nella ricevitoria.

I sussidi non spettano ai ricevitori che siano incorsi nella risoluzione del rapporto di servizio ai sensi dell'articolo 308 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con Regio decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645.

ART. 23.

Ai ricevitori postali e telegrafici dispensati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1936-XIV e alle loro vedove, quando non si sia verificata la successione nell'ufficio, possono essere concessi sussidi, secondo le disponibilità di bilancio, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 24.

Per la corresponsione dei trattamenti di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è costituito un apposito fondo con le seguenti entrate:

a) contributi mensili a carico di tutti i ricevitori postali e telegrafici, da versarsi all'Istituto nelle misure di:

lire quaranta per i ricevitori di prima classe;

lire venti per i ricevitori di seconda classe;

lire quindici per i ricevitori di terza classe;

b) l'annuo contributo di due milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

c) l'annua somma di lire centocinquanta, pure a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, in sostituzione del provento della vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti postali, di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408;

d) l'intero provento derivante dalle ammende e dalle penali inflitte al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

e) gli eventuali avanzi del fondo costituito con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

I contributi di cui alla lettera a) possono essere elevati con decreto del Ministro delle comunicazioni d'intesa col Ministro delle finanze, su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio di amministrazione.

Sono abrogati, limitatamente ai ricevitori postali e telegrafici, l'articolo 18 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898 e il Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408.

CAPO V.

INDENNITA DI LICENZIAMENTO
AI SUPPLENTI E GERENTI

ART. 25.

L'Istituto provvede alla concessione della indennità di licenziamento dei supplenti e gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche secondo le norme del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

CAPO VI.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
AL PERSONALE AUSILIARIO

ART. 26.

L'Istituto provvede a corrispondere al personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 10 del Regio decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2023.

La corresponsione di tale trattamento sarà regolata da norme che su proposta del presidente in seguito a parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto saranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro delle finanze.

Le suddette norme saranno indicate su apposita polizza da rilasciarsi al personale ausiliario.

CAPO VII.

ASSICURAZIONI INCENDI,
FURTI E RAPINE

ART. 27.

L'Istituto provvede all'assicurazione obbligatoria contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina dei seguenti oggetti:

a) il denaro ed i valori di ogni genere esistenti nelle ricevitorie postali e telegrafiche in dipendenza dei servizi disimpegnati per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi o per altre Amministrazioni dello Stato e dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, esclusi quelli per i quali ricevitori o gerenti siano compensati da altri enti;

b) i valori custoditi nell'abitazione del ricevitore o gerente con l'autorizzazione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi col consenso dell'Istituto;

c) i valori acquistati con denaro proprio dal ricevitore o gerente debitamente autorizzato purchè ne risulti la consistenza nel modo e nella forma determinati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi d'accordo con l'Istituto;

d) le cose mobili di proprietà del ricevitore o gerente esistenti nell'ufficio e attinenti al servizio.

L'assicurazione contro il furto e la rapina copre anche i danni verificatisi durante il trasporto dei valori effettuato da ricevitori o gerenti e dagli agenti rurali debitamente autorizzati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'assicurazione è fatta nei limiti di:

lire 100,000 e di lire 50,000 per le ricevitorie di prima classe, secondo che la retribuzione (prima parte della tabella dei coefficienti di cui all'articolo 297 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con Regio decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645) sia superiore o inferiore a lire 30,000;

lire 25,000 per le ricevitorie di seconda classe;

lire 10,000 per le ricevitorie di terza classe;

lire 2,000 per gli agenti rurali.

ART. 28.

Per l'assicurazione di cui al precedente articolo i ricevitori o gerenti e gli agenti rurali sono tenuti a versare all'Istituto i seguenti premi mensili:

a) lire 24 per le ricevitorie di prima classe per le quali il limite di assicurazione è fissato in lire 100,000;

lire 12 per le altre ricevitorie di prima classe;

lire 6 per le ricevitorie di seconda classe;

lire 3 per le ricevitorie di terza classe;

b) lire 1,50 per gli agenti rurali con remunerazione inferiore a lire 3,000 annue lorde, e lire 2 per tutti gli altri agenti rurali.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare contributi straordinari, quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri della gestione. Tale deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministro delle comunicazioni e del Ministro delle finanze.

ART. 29.

Tutte le ricevitorie debbono essere provviste di casseforti riconosciute idonee dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ad eccezione delle ricevitorie esplicitamente indicate dall'Amministrazione stessa.

I ricevitori o gerenti dispensati dall'obbligo della tenuta della cassaforte debbono versare in misura tripla i premi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente.

ART. 30.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi accerta i danni ed il loro ammontare, nonchè le cause che li hanno prodotti o hanno concorso a produrli; l'Istituto può parteciparvi con un suo delegato.

Eseguiti tali accertamenti, l'Istituto se dall'inchiesta amministrativa non risulti che il danno sia stato occasionato o facilitato da colpa del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale, provvede:

a) a risarcire i danni, entro i limiti cui all'articolo 27, all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

b) ad indennizzare il ricevitore o gerente per i valori o le cose di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 27.

Se dall'inchiesta amministrativa risulti che il danno sia stato occasionato o facilitato da colpa del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invita il ricevitore o gerente, o l'agente rurale a risarcire l'ammontare dei danni; ove i danni non siano risarciti, vi provvede l'Istituto, il quale ha diritto al recupero delle somme pagate verso il ricevitore o gerente, o l'agente rurale, con l'osservanza dell'articolo 36.

È in facoltà dell'Istituto di ridurre alla metà le somme da recuperare, a norma del precedente comma, qualora dall'esame delle circostanze dei fatti risulti, a suo giudizio insindacabile, diminuita la colpa del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale.

La responsabilità del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale, se è contestata dall'interessato, sarà accertata dalla Corte dei conti.

ART. 31.

L'Istituto provvede inoltre ad assicurare contro i danni del furto, della rapina, della dispersione e manomissione tutti gli effetti postali in genere affidati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi agli accollatari di servizi di trasporto postali e di servizi di scambi in stazioni ferroviarie, aventi contratto di appalto con la suddetta Amministrazione, nonchè ai procaccia postali aventi obbligazione personale con l'Amministrazione medesima.

L'assicurazione è obbligatoria per tutti gli accollatari ed i procaccia.

Le norme relative all'assicurazione stessa saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro delle comunicazioni.

CAPO VIII.

FONDI DI RIPOSO E DI DECESSO

ART. 32.

Presso l'Istituto sono costituiti fondi di aspettativa, di riposo e di decesso, ai quali possono iscriversi i ricevitori ed i gerenti postali e telegrafici, il personale di ruolo ed ausi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

liario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed i dipendenti sistemati a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il conseguimento di assegni speciali nei casi di collocamento in aspettativa o a riposo e di morte.

Sui fondi predetti l'Istituto potrà concedere anticipazioni agli iscritti. Le norme relative al funzionamento dei fondi stessi, comprese quelle di determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi, nonché degli assegni e della concessione delle anticipazioni saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni.

CAPO IX.

ASSICURAZIONE PACCHI
E RACCOMANDATE

ART. 33.

L'Istituto provvede all'assicurazione dei pacchi postali, delle lettere e dei pacchetti postali raccomandati, secondo le disposizioni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

CAPO X.

NORME COMUNI
ALLE VARIE GESTIONI

ART. 34.

Le tasse d'iscrizione, i premi, i contributi ordinari e straordinari, i reintegri dovuti all'Istituto a norma della presente legge sono esenti da imposte, tasse o diritti.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede a ritenere le corrispondenti somme sulle retribuzioni mensili dovute ai suoi dipendenti ed a versare contemporaneamente l'importo all'Istituto.

ART. 35.

I crediti per somme dovute dall'Istituto a norma della presente legge non sono soggetti a pignoramenti, sequestri o a cessioni per qualsiasi titolo.

ART. 36.

Senza pregiudizio dei provvedimenti spettanti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, i ricevitori o gerenti postali o gli agenti rurali, ai quali siano stati fatti addebitamenti a norma della presente legge, ces-

sano dall'ufficio se nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento non soddisfano il loro obbligo verso l'Istituto.

ART. 37.

A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX l'Istituto di assicurazione e previdenza per i poste-telegrafonici è soppresso.

A decorrere dalla stessa data le gestioni alle quali l'Istituto di assicurazione e previdenza per i poste-telegrafonici provvede ai sensi delle vigenti disposizioni passano nello stato attivo e passivo in cui si trovano e con tutti i rapporti giuridici ad esse inerenti all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici per i compiti a questo attribuiti dalla presente legge.

ART. 38.

Il patrimonio dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i poste-telegrafonici sarà interamente trasferito all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, salvo la parte destinata all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, con le modalità previste dall'articolo 14 della legge costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza medesimo.

ART. 39.

Con decreto Reale da emanare ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze, saranno emanate le norme integrative e complementari necessarie per rendere applicabile la presente legge anche nei confronti del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dell'Africa Italiana.

ART. 40.

Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le finanze, saranno stabilite la dotazione organica, le norme di assunzione e lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza per il personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento della sede centrale dell'Istituto.

Con altro regolamento da emanare nei modi di cui al precedente comma sarà prov-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

veduto al personale eventualmente necessario per il funzionamento delle altre attività dell'Istituto.

ART. 41.

Fino all'entrata in vigore del regolamento organico da stabilire per l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici; ai sensi del precedente articolo 40, alle esigenze dell'Istituto stesso sarà provveduto col personale in servizio presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il mantenimento in servizio del personale di cui al precedente comma ha carattere provvisorio e non costituisce comunque titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici. Il personale medesimo non può fruire di trattamento economico più favorevole di quello di cui risulti organicamente provvisto alla data di soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il personale stesso, peraltro, può essere assunto dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al primo comma.

Il personale che non venga assunto ai sensi del precedente comma sarà liquidato con le norme vigenti.

ART. 42.

Le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

La presente legge avrà vigore dal 28 ottobre 1942-XX.

Proroga del vincolo per le opere di sottomurazione e di rinforzo dei fabbricati interessati dalla costruzione della ferrovia per l'esposizione universale di Roma concessa all'industria privata. (2113)

ARTICOLO UNICO.

Il vincolo di cui all'articolo 3, comma primo, del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per le opere di sottomurazione e di rinforzo dei fabbricati comunque interessati dalla costruzione della ferrovia dell'Esposizione Universale di Roma, è proro-

gato fino a sei mesi dopo l'approvazione del collaudo di cui all'articolo 14 della convenzione 23 maggio 1938-XVI, approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24.

Aggiunta all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941-XX n. 1476, recante norme per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato. (2114)

ARTICOLO UNICO.

Al punto 1° dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato, viene aggiunta la lettera f) con la seguente dicitura: « al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nominato nei ruoli del Ministero delle finanze in base alla facoltà accordata dall'articolo 14, 3° comma, della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, e in relazione al grado rivestito al momento del passaggio ».

Sostituzione dell'unità di misura nelle utilizzazioni idrauliche per forza motrice. (2116)

ART. 1.

Nel testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, viene sostituita alla misura di potenza in cavalli dinamici la misura in chilowatt.

ART. 2.

In tutti gli atti di concessione e riconoscimento, emanati fino alla data di pubblicazione della presente legge, le potenze espresse in cavalli s'intendono sostituite da quelle espresse in chilowatt, giusta la seguente equivalenza:

$$1 \text{ kW} = 102 \text{ Kg.m/sec.} = 1,36 \text{ cav.}$$

$$1 \text{ cav.} = 75 \text{ Kg.m/sec.} = 0,736 \text{ kW}$$

In particolare all'articolo 6 del detto testo sono considerate grandi derivazioni per forza motrice **quelle che eccedono la potenza nominale media annua di kW 220**; nell'articolo 35 le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone di lire 16.35 ogni kW nominale di potenza motrice, col minimo in ogni caso di un canone di lire 16.35.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I canoni già stabiliti nella misura minima di lire 12 continueranno ad essere corrisposti nella stessa misura fino alla scadenza degli atti suindicati.

Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica. (2117)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera *e*) del Ministro delle finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo;

b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;

c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;

d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;

f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 20.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera *f*), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera *a*), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), da parte del Ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera *e*) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.

Tale decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze, allorchè trattasi d'impianti che passano allo Stato.

Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro delle finanze.

Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.

Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.

Modifiche degli articoli 7 e 15 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, relative al trattamento di previdenza degli impiegati a contratto dell'Azienda autonoma statale della strada. (2124)

ART. 1.

L'articolo 7 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Il personale a contratto è assicurato presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria e la tubercolosi sulla base dei contributi stabiliti per l'assicurazione agli indicati scopi presso l'Istituto medesimo.

« Detta assicurazione avrà decorrenza dal 1° luglio 1938-XVI, per gli impiegati già in servizio a contratto a tale data, o dalla data di decorrenza dei rispettivi contratti per quelli assunti successivamente.

« Per gli impiegati a contratto che antecedentemente al 1° maggio 1939-XVII fruivano di una retribuzione superiore a quella massima allora stabilita per l'assicurazione presso il suddetto Istituto, l'assicurazione di cui al presente articolo è consentita anche per il tempo fra il 1° luglio 1938-XVI ed il 30 aprile 1939-XVII nel quale essi hanno fruito della detta retribuzione superiore, ferma rimanendo la misura del contributo stabilita col Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

« I contributi per l'assicurazione di cui al presente articolo sono per il 50 per cento a carico degli impiegati e per il 50 per cento a carico dell'Azienda autonoma statale della strada ».

ART. 2.

L'articolo 15 del citato Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Agli impiegati a contratto, compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni di cui al 1° comma dell'articolo 13, sarà concessa a titolo di buona uscita, mezza mensilità di retribuzione per ciascun anno o frazione di anno di servizio a contratto prestato, sia anteriormente, sia successivamente al 1° giugno 1938-XVI, da corrispondersi, senza maggiorazione di interessi, sulla base dell'ultima retribuzione percepita, solo al momento del licenziamento e solo nei casi in cui questo sia disposto per scadenza del contratto, per cessazione o riduzione di lavoro, per inettitudine fisica.

« Agli impiegati a contratto ex-combattenti, che abbiano prestato un anno di servizio nelle linee od abbiano riportato ferite in combattimento, e a quelli che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 detta buona uscita sarà commisurata ad un mese di retribuzione per ciascun anno o frazione di anno di servizio a contratto, ferme le altre disposizioni di cui al comma precedente.

« Peraltro tale indennità non verrà concessa qualora l'impiegato entro un mese dal licenziamento sia assunto in servizio da un ufficio dipendente da una qualsiasi amministrazione dello Stato.

« Eguale indennità sarà concessa alla moglie ed ai discendenti dell'impiegato in caso di morte di questo ».

Organi consultivi in materia di opere pubbliche. (2126)

TITOLO I.

**CONSIGLIO SUPERIORE
DEI LAVORI PUBBLICI**

CAPO I.

**COMPETENZA E COMPOSIZIONE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE**

ART. 1.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, quale massimo corpo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche, dà parere nei casi previsti dalla legge.

ART. 2.

Sono organi del Consiglio Superiore l'assemblea generale, le Sezioni e i Comitati delle Sezioni.

Le Sezioni sono cinque:

Sezione I. — Urbanistica ed edilizia.

Sezione II. — Viabilità ordinaria, opere igieniche, consolidamento e spostamento di abitati in frana; edilizia antisismica.

Sezione III. — Opere idrauliche e forestali, bonifiche e irrigazioni; opere marittime.

Sezione IV. — Utilizzazione delle acque; impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica.

Sezione V. — Ferrovie, tramvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.

ART. 3.

Il Consiglio Superiore, oltre che dal presidente e dai presidenti di Sezione, è costituito dai seguenti membri:

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda autonoma statale della strada;

i capi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici;

gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e quelli preposti ai compartimenti del Genio civile;

2 ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al V e l'ispettore generale del Genio civile addetto alle opere pubbliche dell'Albania;

il direttore generale della sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale degli affari civili del Ministero dell'Africa Italiana e un ispettore generale del Genio civile dell'Africa Italiana;

un rappresentante del Ministero della guerra di grado non inferiore al V;

il capo dell'ufficio trasporti al Ministero della guerra;

il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina;

un rappresentante del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al V;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare;

il direttore generale delle arti;

il comandante generale della Milizia nazionale forestale;

il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale della produzione agricola;

due funzionari tecnici designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

due funzionari tecnici delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al II delle tabelle organiche delle ferrovie stesse;

il direttore generale e 7 ispettori generali tecnici di vigilanza dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale della marina mercantile;

un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e telegrafi di grado non inferiore al V;

il direttore generale dell'industria;

il direttore generale delle miniere e della metallurgia;

il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

il direttore generale del turismo;

due consiglieri di Stato;

quattro avvocati dello Stato;

nove esperti nelle materie di competenza del Consiglio Superiore;

un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

due rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, dei quali uno ingegnere ed uno architetto;

un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

ART. 4.

L'assemblea generale del Consiglio Superiore è costituita da tutti i componenti indicati all'articolo precedente.

Intervenendo personalmente, il Ministro dei lavori pubblici presiede l'assemblea.

ART. 5.

La ripartizione dei componenti il Consiglio Superiore fra le varie Sezioni è stabilita ogni biennio con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

ART. 6.

Per ogni Sezione è costituito, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, un Comitato, composto del presidente della Sezione e di non più di dieci componenti di essa, che abbiano stabile residenza a Roma.

I presidenti di Sezione possono aggregare di volta in volta al rispettivo Comitato altri componenti la Sezione per l'esame di speciali questioni.

ART. 7.

Quando si devono esaminare affari che interessino altre Amministrazioni, possono essere invitati alle adunanze i capi servizio dei Ministeri interessati.

Parimenti possono essere invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, i professori dei politecnici e delle scuole di applicazione per ingegneri ed architetti ed altri funzionari od esperti di particolare competenza nelle materie da trattare.

ART. 8.

Il presidente del Consiglio Superiore e i presidenti di Sezione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 9.

I membri del Consiglio Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La nomina è fatta su designazione dei Ministri competenti per i funzionari delle altre Amministrazioni non individuati per la carica; del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato per i consiglieri di Stato e per gli avvocati dello Stato.

La nomina dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, delle Confederazioni fasciste e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta su designazione rispettivamente del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, e dei presidenti degli altri Enti suddetti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 10.

Non possono essere membri del Consiglio Superiore coloro i quali, in proprio o come amministratori di enti e di società per azioni od in accomandita od a responsabilità limitata, ovvero quali soci di società in nome collettivo abbiano convenzioni con Amministrazioni statali, o con altri Enti per trasporti, somministrazioni e lavori a carico dello Stato, o nella cui spesa questo concorra sotto qualsiasi forma. Non possono parimenti essere membri del Consiglio Superiore coloro che abitualmente assumano l'esecuzione di opere pubbliche e l'esercizio di servizi pubblici, o comunque siano personalmente interessati in tali imprese.

I componenti del Consiglio Superiore, anche se estranei alle Amministrazioni dello Stato, sono tenuti ad osservare il segreto in tutto quanto si riferisce agli affari trattati.

ART. 11.

I membri del Consiglio Superiore che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, agli ispettori generali del Genio civile per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni loro conferite.

ART. 12.

Per la validità delle adunanze dell'assemblea, delle Sezioni e dei Comitati è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti.

Gli ispettori generali del Genio civile posti ai compartimenti non possono essere nominati relatori su affari relativi ad opere che si eseguono nella rispettiva circoscrizione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, decide il voto del presidente.

ART. 13.

La segreteria del Consiglio Superiore è costituita da un segretario capo, da 5 segretari di Sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare.

Il segretario capo è scelto fra gli ispettori generali del Genio civile, i segretari di Sezione sono scelti fra i funzionari tecnici del gruppo A) di grado non superiore al VII.

Alla segreteria può essere aggregato un funzionario amministrativo di grado non superiore al VI a disposizione del presidente.

CAPO II.

ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 14.

L'assemblea generale del Consiglio Superiore dà parere sui seguenti affari:

- a) programmi di nuove opere pubbliche;
- b) questioni di massima interessanti la esecuzione di opere pubbliche;
- c) schemi di regolamento per le opere pubbliche;
- d) schemi di capitolato generale e di disciplinare-tipo;
- e) progetti di opere pubbliche ricadenti nelle circoscrizioni degli uffici decentrati quando trascendano l'interesse di ogni singola circoscrizione;
- f) affari pei quali i capi degli uffici decentrati non ritengano di conformarsi al parere del proprio organo consultivo;
- g) ogni altro affare che il Ministro dei lavori pubblici ritenga di sottoporre.

ART. 15.

Le Sezioni del Consiglio Superiore si pronunciano secondo la loro rispettiva competenza per materia:

- a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire due milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo oltre lire un milione, quando all'esecuzione dei lavori s'intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
- b) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche, per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;
- c) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, d'importo oltre lire due milioni;
- d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 300,000;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti d'importo superiore a lire due milioni e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio Superiore;

f) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

g) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'articolo 34, sia richiesto il parere del Consiglio Superiore, e sugli affari per i quali il Ministro dei lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione.

ART. 16.

Spetta al Presidente del Consiglio Superiore, su richiesta delle sezioni interessate o di iniziativa, giudicare se un determinato affare riguarda la competenza di due o più sezioni. In caso affermativo il Presidente ordina la riunione in unica assemblea delle sezioni interessate.

ART. 17.

I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire un milione e lire due milioni, quando all'appalto dei lavori s'intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 500,000 e lire un milione, quando all'esecuzione dei lavori s'intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio Superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'articolo 20 del regolamento approvato con Regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

c) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi d'importo compreso fra lire un milione e lire due milioni;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penali contrattuali, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma compresa tra lire 100,000 e lire 300,000;

e) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti d'importo fino a lire due milioni e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio Superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo articolo 21, 1° comma.

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonchè sulle proroghe di termini ad esse relative quando per tali affari non sia richiesto il parere dell'ispettore generale compartimentale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile.

ART. 18.

Non sono soggette al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici le opere di diretta competenza delle Amministrazioni militari e quelle delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonchè dell'Azienda autonoma statale della strada, salvo i casi in cui tali opere interferiscano con quelle di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

TITOLO II.

ALTRI ORGANI CONSULTIVI
IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

ART. 19.

Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro dei lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia, è richiesto:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 500,000 e lire un milione, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'im-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ministrazione attiva, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti.

Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi in materia di piani regolatori, di opere igienico-sanitarie nonchè in materia di concessione di opere pubbliche di bonifica.

ART. 26.

Non occorre un nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori una maggiore spesa entro il limite del quinto dell'importo del progetto approvato, aumentato dei compensi e sopraprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonchè delle somme risultanti da atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi o da revisione di prezzi, debitamente approvati.

Ugualmente non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto di massima già approvato.

TITOLO IV.

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

ART. 27.

Il servizio tecnico centrale è l'organo a mezzo del quale il Ministero dei lavori pubblici provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione dei vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici nonchè alla disciplina ed al controllo degli adempimenti tecnici demandati agli uffici esecutivi.

Il servizio tecnico centrale funziona alla dipendenza del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed è costituito da una segreteria generale divisa in tre reparti e da cinque reparti specializzati, dipendenti dai presidenti di ciascuna delle Sezioni del Consiglio Superiore.

ART. 28.

Il servizio tecnico centrale cura in specie:

a) la raccolta degli elementi tecnici per la formazione dei programmi di nuove opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

b) la elaborazione di norme da osservarsi dagli uffici esecutivi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici nella compilazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori, al fine della buona riuscita delle opere, sotto il duplice aspetto tecnico ed economico;

c) gli studi e la determinazione delle caratteristiche e delle modalità d'impiego dei materiali da costruzione;

d) il rilevamento dei costi delle opere e dei relativi materiali in relazione alle variazioni che si verifichino sui mercati, anche agli effetti della revisione dei prezzi degli appalti;

e) la scelta dei collaudatori e la disciplina tecnica dei collaudi di tutte le opere che si eseguono a cura diretta o sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici, nonchè la revisione tecnico-contabile delle liquidazioni finali degli appalti, eccezione fatta per i lavori rientranti nella competenza degli uffici decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i quali vi provvedono direttamente;

f) l'organizzazione e tenuta della fototeca e cineteca del Ministero dei lavori pubblici, l'organizzazione delle mostre alle quali partecipa il Ministero e la pubblicazione degli annali dei lavori pubblici;

g) gli studi tecnici di carattere generale delle strutture costruttive e di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi;

h) gli studi di massima di opere pubbliche di particolare carattere ed importanza;

i) la direzione superiore del servizio idrografico, l'alta vigilanza tecnica e gli studi speciali sulle utilizzazioni delle risorse idriche, la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;

l) la direzione del servizio dighe;

m) la direzione superiore del servizio mareografico;

n) il controllo e la diretta esecuzione di calcolazioni speciali connesse a studi di progetto;

o) l'organizzazione di ricerche sperimentali e di laboratorio che possano occorrere per l'espletamento dei compiti su elencati.

ART. 29.

A capo della segreteria generale del servizio tecnico centrale è preposto un funzionario tecnico di grado V.

I reparti della segreteria e quelli specializzati sono diretti da funzionari tecnici di grado non superiore al V.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

porto compreso fra lire 300,000 e lire 500,000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi d'importo compreso fra lire 500 mila e lire un milione;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 100,000;

d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;

f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;

g) sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano domande concorrenti, nè opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni.

Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi, e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarità da parte degli assuntori.

ART. 20.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il parere nei casi previsti dal precedente articolo è dato da un ispettore generale delle nuove costruzioni ferroviarie, all'uopo delegato dal Ministro dei lavori pubblici.

Per le materie di competenza dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il parere per gli affari non contemplati dagli articoli 14, 15 e 17 è dato dagli ispettori generali tecnici di vigilanza facenti parte del Consiglio Superiore.

ART. 21.

La competenza a dar parere per i lavori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei casi indicati al precedente articolo 19, invece che agli ispettori generali del Genio civile, è deferita al Comitato della III Sezione del Consiglio Superiore.

Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza:

a) del Consiglio Superiore dell'agricoltura istituito con Regio decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, per quanto concerne l'esame nei riguardi economico-agrari dei piani generali di bonifica, dei piani di riordinamento delle utenze irrigue, dei piani regolatori dei bacini idrografici e per la determinazione e modificazione dei comprensori di bonifica;

b) dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.

ART. 22.

Resta salva la competenza degli organi consultivi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 23.

All'infuori dei casi previsti negli articoli precedenti il visto di approvazione in linea tecnica ed il parere sugli affari, in quanto occorra, sono dati dal capo dell'ufficio tecnico, dal quale dipendono l'esecuzione e la vigilanza dei lavori e la trattazione degli affari.

Sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano opposizioni è sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

ART. 24.

Per i progetti di lavori compilati dagli uffici tecnici erariali nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato spetta alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali dare parere o apporre il visto di approvazione nei casi previsti nei precedenti articoli 19 e 23.

Negli altri casi è sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici secondo le norme della presente legge.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI
IN MATERIA CONSULTIVA

ART. 25.

In materia di opere pubbliche i pareri del Consiglio Superiore e degli organi consultivi di cui al capo II del titolo I sostituiscono ogni altro parere di corpo consultivo o di am-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Alla segreteria generale possono essere assegnati anche funzionari amministrativi di gruppo A) di grado non superiore al VI.

Il Ministro dei lavori pubblici può chiamare a prestare la loro opera presso la segreteria generale professori e assistenti d'istituti tecnici superiori e tecnici di riconosciuto valore.

ART. 30.

Per gli studi e le ricerche di spettanza della segreteria generale e dei reparti specializzati è stanziato un fondo da determinarsi annual-

mente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 31.

Sono abrogate le disposizioni vigenti contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.